



RASSEGNA DI

Medicina legale Previdenziale

Supplemento al n. 1 del 2002



COORDINAMENTO GENERALE MEDICO-LEGALE

CRISTINA CATALANO

ANDREA CAVALLI

MAURO GIANFELICE

MASSIMARIO GIURISPRUDENZIALE MEDICO-LEGALE

PER I CONSULENTI TECNICI
DI PARTE DELL'INPS

Direttore

Antonio PRAUSCELLO

Direttore Responsabile

Sergio D'ONOFRIO

Direttore Scientifico

Maurizio CECCARELLI MOROLLI

Comitato Scientifico

Paolo ARBARELLO

Fabio BUZZI

Luigi PALMIERI

Pietrantonio RICCI

Redattore Capo Centrale

Lia DE ZORZI

Comitato di Redazione

Cristina CATALANO

Federico CATTANI

Anita CIPRARI

Marco MASSARI

Claudio MELONI

Rosella PASTORE

Massimo PICCIONI

Sonia PRINCIPI

Benedetto VERGARI

Segretaria dei Comitati Scientifico e di Redazione

Patrizia COLABUCCI

Documenti e materiali pubblicati possono essere mostrati, riformattati e stampati esclusivamente ad uso personale. Senza il consenso dell'Editore, gli utenti internet accettano di non riprodurre, ritrasmettere, fornire, vendere, divulgare o diffondere le informazioni, i documenti e i materiali pubblicati su www.inps.it.

COORDINAMENTO GENERALE MEDICO-LEGALE

CRISTINA CATALANO*
ANDREA CAVALLI**
MAURO GIANFELICE**

MASSIMARIO GIURISPRUDENZIALE MEDICO - LEGALE **PER I CONSULENTI TECNICI DI PARTE DELL'INPS**

* Dirigente medico - legale 2° livello - Coordinatore Centrale Area Contenzioso Giudiziario.

** Dirigente medico - legale 1° livello - Area Contenzioso Giudiziario.

INDICE

PRESENTAZIONE	pag. 3
L'ATTUALE ATTIVITÀ DEL CONSULENTE TECNICO MEDICO-LEGALE DELL'INPS	5
ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO MEDICO-LEGALE INPS: ULTIMI DATI, PUNTI CRITICI ED EVENTUALI LINEE DI INTERVENTO	21
Situazione attuale e linee operative	28
Importanza di un adeguato raccordo tra area amministrativa, legale e sanitaria	30
Progetto per una omogeneità comportamentale nei consulenti tecnici di parte dell'Istituto	33

**CONSULENZA TECNICA IN MATERIA CIVILE -
MASSIMARIO**

pag. 35

Consulente tecnico d'ufficio

35

Nomina del consulente

35

Astensione e ricusazione

37

Irregolarità del verbale di udienza

41

Qualifica di pubblico ufficiale

42

Attività

- limiti dell'incarico 43
- prova documentale 44
- impossibilità del periziando di recarsi presso lo studio del consulente 45
- obbligo di accertare con rigore di metodo gli elementi anamnestici 46
- accertamenti diagnostici 47
- informazioni non rilevabili dagli atti processuali; assunzione di informazioni; accertamento di fatti accessori ed esame di documenti non prodotti in causa 48
- ricorso ad esperti 54
- determinazione dell'epoca di insorgenza del complesso invalidante 55
- esorbitanza delle indagini rispetto ai quesiti 56
- omessa trascrizione delle osservazioni dei consulenti di parte 57

Poteri del giudice

pag. 59

Valutazione della consulenza	59
- adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio	59
- valutazioni difformi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio	66
- conclusioni discordi tra più consulenze	69

Obbligatorietà di disporre la consulenza nel giudizio di primo grado in materia di assistenza e previdenza obbligatoria	72
--	----

Facoltà di disporre una nuova consulenza in appello	74
---	----

Facoltà di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, nonché di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio	78
--	----

Consulenza tecnica d'ufficio

Funzioni della consulenza tecnica	80
-----------------------------------	----

Nullità relativa	81
- per omessa comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali	81
- per omessa comunicazione della prosecuzione delle operazioni peritali	86
- per mancata nomina formale del consulente di una delle parti	88
- per mancato rispetto del termine per il deposito della relazione scritta	89

Mancata presentazione a visita del periziando	pag. 90
Motivi di ricorso in cassazione	91
<u>Consulenza tecnica di parte</u>	100
Valutazione da parte del giudice della consulenza di parte	100
Facoltà di dedurre prova testimoniale	104
Utilità per la motivazione del ricorso in appello	105
False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria	105
Assenza di valore confessorio di dichiarazioni ammissive di fatti sfavorevoli alla parte rappresentata	107
NUOVA MODULISTICA PER LA RACCOLTA DATI RELATIVA ALLE OPERAZIONI PERITALI MEDICO-LEGALI	109

Presentazione

Il contenzioso giudiziario rappresenta un momento di particolare importanza nello svolgimento dell'attività medico-legale dell'INPS.

Quindi, è necessario aggiornare le competenze per una efficace difesa così da confermare la nota professionalità dell'Ente.

I medici legali INPS trattano la quasi totalità delle patologie, sia congenite che acquisite, di interesse internistico e chirurgico ed esercitano la propria competenza medico-legale in molteplici settori (invalidità, inabilità, invalidità all'80%, malattia, maternità, surroga, prevenzione delle invalidità, tbc., tutela dell'handicap)

E' specifico patrimonio culturale dell'INPS la correlazione diagnostico-funzionale della infermità con la sfera attitudinale del soggetto.

Simili attività clinico-valutative si avvicinano alla valutazione per invalidità civile ed a quelle eseguite da altri enti (per es: INPDAP).

Inoltre, medici legali dell'INPS anche specialisti nella varie branche, esercitano attività specialistica con apparecchiature proprie dell'Istituto.

L'INPS gestisce oltre 35 mila miliardi annui per le prestazioni connesse esclusivamente all'invalidità pensionabile, fatti salvi i volumi monetari erogati per prestazioni temporanee (malattia, maternità, prevenzione dell'invalidità, etc.), a fronte dei circa 15 mila miliardi annui per le sole prestazioni per infortunio e malattie professionali gestiti dall'INAIL e circa 20 mila miliardi annui correlati alle prestazioni per invalidità civile.

I colleghi dell'INAIL svolgono compiti istituzionali strettamente correlati alla traumatologia ed alle malattie tabellate risultando la valutazione centrata sulla applicazione di tabelle di legge, servendosi per l'attività specialistica di medici esterni (con contratto SUMAI).

Oggi è in atto un approfondimento parlamentare dei temi previdenziali, laddove venga riconosciuta la necessità di un unico organismo medico-legale che tratti la materia del Welfare collegata al fatto sanitario, l'INPS potrebbe svolgere questo compito, perché dispone da lungo tempo di "banche dati" che sono risultate di sicuro affidamento e che costituiscono un necessario supporto per tutte le attività istituzionali, ma soprattutto per una maggiore attività medico-legale esercitata "sul campo". Una nuova struttura dove confluiscono a pari dignità le varie competenze dei diversi Enti e i dirigenti medico-legali che attualmente le esercitano.

In questa prospettiva non posso che accogliere con grande favore l'iniziativa di questa raccolta giurisprudenziale che rappresenta un idoneo strumento non solo per i medici dell'Istituto che svolgono il difficile compito di consulenti tecnici di parte, ma anche per tutti i medici legali che si occupano di contenzioso giudiziario in veste di CTU o CTP.

Prof. Maurizio Ceccarelli Morolli
COORDINATORE GENERALE MEDICO-LEGALE
Direttore Scientifico

L'attuale attività del consulente tecnico medico-legale dell'INPS.

La fase del contenzioso giudiziario rappresenta un momento di particolare rilievo nello svolgimento delle attività medico-legali tipiche dell'Istituto.

Il medico dell'INPS chiamato ad operare in veste di consulente tecnico di parte (CTP) si trova inevitabilmente ad affrontare – oltre ai problemi diagnostico-valutativi legati ad ogni singolo caso – anche le difficoltà discendenti dalla serrata dinamica del ritmo del lavoro.

Risulta, inoltre, necessario assicurare un adeguato livello di competenza e di omogeneizzazione in ordine ad attività che, se in primo luogo sono orientate a garantire una efficace strategia di difesa, nondimeno concorrono ad affermare un'immagine di efficienza e di professionalità dell'Ente.

Al riguardo, la Direzione Generale dell'INPS, tenuto conto dell'entità e delle peculiari caratteristiche del contenzioso giudiziario medico-legale, ha sottolineato la necessità di garantire l'efficacia della difesa tecnica dell'Istituto tramite la qualificata attività dei medici dello stesso, investiti del compito di assicurare – come consulenti tecnici di parte – lo svolgimento di una corretta dialettica processuale.

In proposito basti citare la articolata circolare del 2.11.1984, che ha segnato a chiare lettere le linee guida alle quali devono orientare il proprio operato i medici dell'Ente.

Il loro ruolo, poliedrico e spesso articolato su più gradi di giudizio, comporta non solo la partecipazione alle operazioni di consulenza, ma anche la stesura di pareri in merito alla opportunità (o meno) di resistenza in giudizio, ovvero alla congruità dell'operato del CTU, con possibilità di essere direttamente chiamati

ad illustrare, in udienza, le tesi sostenute.

L'espletamento di siffatta attività – che per sua natura presuppone una valida preparazione medico-legale unita ad una considerevole esperienza medico-forense – allo stato attuale è reso ulteriormente difficoltoso dalle recenti riforme degli uffici giudiziari e dall'accentramento di alcuni uffici legali dell'Ente, condizioni che hanno determinato, per i medici che operano nei singoli Centri Medico-Legali (CML), il sommarsi di problemi di ordine logistico alla cui soluzione sono attualmente tese specifiche attività di indirizzo del Coordinamento Generale Medico-Legale (CGML) dell'INPS.

Gli ostacoli che maggiormente si riflettono in senso pregiudizievole sull'attività dei consulenti tecnici dell'INPS sono stati recentemente meglio focalizzati tramite un'opera di monitoraggio, a livello nazionale, avviata dall'Area Contenzioso Giudiziario del citato Coordinamento.

Ne è derivato un panorama che delinea problemi riconducibili a fattori di tipo “*territoriale*” e di tipo “*cronologico*”, nonché aspetti critici relativi alla qualificazione delle figure professionali che intervengono in sede di accertamenti tecnici.

Per quanto attiene al fattore *territoriale*, è di palmare evidenza che la dispersione delle operazioni peritali presso studi di consulenti tecnici d'ufficio situati anche a notevole distanza dai CML, unitamente alla convocazione degli assicurati in orari incompatibili con altre esigenze di servizio, è fattore che, rendendo complessa la partecipazione alle operazioni di consulenza, spesso vanifica il diritto ad una puntuale difesa.

Per tale motivo non possono che essere giudicati in termini del tutto favorevoli quei provvedimenti dell'autorità giudiziaria - adottati in risposta a specifiche istanze mosse da dirigenti provinciali dell'Istituto – tesi all'accentramento delle visite peritali

presso i CML dell'INPS ovvero in appositi locali posti a disposizione dagli stessi tribunali.

Tale procedura, già a suo tempo sollecitata con la circolare del 1984, nella quale si segnalavano «i vantaggi conseguibili da tale linea organizzativa, la quale semplifica al massimo l'impegno applicativo dei sanitari dell'Istituto e della controparte e al tempo stesso permette l'assidua presenza del sanitario dell'Istituto all'atto delle visite», ha trovato pratica attuazione in un limitato numero di casi.

Il riferimento cade all'esperienza della Direzione Provinciale INPS di Latina, che sin dal 1977 ha ottenuto un favorevole riscontro da parte della locale magistratura del lavoro, nonché a quella delle Direzioni Provinciali e Sub-provinciali INPS di Caserta, di Potenza e di Aversa (istituzione di una apposita sala nel Tribunale, nella quale si svolgono gran parte delle visite peritali), delle Direzioni Provinciali e Sub-provinciali di Campobasso, di Crotona, di Lecce e di Casarano e delle Agenzie di produzione di Lagonegro, di Locri e di Melfi (accentramento delle operazioni peritali nei locali dell'Ente). Analogamente, risulta che presso la ASL di Rieti vengono svolte visite peritali disposte dal locale Tribunale.

A fronte di siffatte realtà, occorre tuttavia segnalare il dato – contrastante con il precedente – di medici INPS che si trovano a confrontare con realtà geografiche del tutto sfavorevoli, spesso nell'ambito di un'intera provincia.

In tal senso non è possibile che rinnovare l'auspicio a tenore del quale la magistratura competente valuti favorevolmente l'opportunità di promuovere lo svolgimento delle operazioni peritali presso strutture operative dell'Ente, al solo fine di assicurare un contesto di trasparenza e di obiettività ad attività processuali alle quali il giudice non è in grado di assistere.

Sempre in tema di difficoltà *territoriali*, conforme alle previsioni del Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 («*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*»), è stato di recente attuato il trasferimento di competenza dai Tribunali alle Corti di Appello in ordine al rito di II grado in materia di lavoro, assistenza e previdenza obbligatoria.

Ne è derivato lo spostamento del nucleo principale delle attività peritali in II grado nelle città sede di Corte d'Appello, con ovvie difficoltà organizzative da parte delle strutture medico-legali dell'INPS nel seguire una fase del contenzioso giudiziario traslata, in pratica e salvo alcune eccezioni, nell'ambito del capoluogo di regione.

Orbene, se da un lato appare ragionevole che la responsabilità del contenzioso medico-legale afferisca ai centri i quali hanno gestito in via amministrativa la vicenda (per ovvii motivi che, in sintesi, riconducono alla conoscenza della materia dello specifico contendere ed alla disponibilità del fascicolo sanitario), dall'altro siffatta proposizione viene inficiata dalla elevata onerosità (sia economica, sia organizzativa) di ripetute e frequenti trasferte, spesso tra città fra loro affatto distanti.

A tale problema il CGML ha dato risposta con il principio della delega, secondo il quale «ogni CML deve provvedere a seguire il contenzioso giudiziario sanitario relativo alla propria Sede» e «se le operazioni peritali si svolgono in zone lontane dal proprio territorio il dirigente medico-legale di 2° livello responsabile del CML può chiedere ai responsabili di altri CML la disponibilità dei propri medici a parteciparvi».

Sempre a seguito della istituzione del giudice unico di primo grado e della devoluzione della competenza dei giudizi di secondo grado in materia previdenziale alla Corte di Appello, è stata attuata una rilevante riforma dell'assetto organizzativo degli uffici legali dell'Ente.

Nel mese di ottobre del 2000, infatti, il Direttore Generale dell'INPS disponeva la costituzione, presso le Direzioni Provinciali di Milano, Napoli, Roma e Torino, degli uffici legali accentrati. Questo per poter far fronte alla difficoltà di garantire la presenza degli avvocati di ogni singola avvocatura periferica in tutte le udienze fissate nella stessa giornata davanti ai diversi giudici presso il Tribunale e la Corte di Appello delle citate aree metropolitane, «con inutile dispendio di risorse professionali, incompatibile con l'attuale insufficienza di organico».

In proposito basti pensare che, in una città come Roma, l'avvocato responsabile di un ufficio legale decentrato avrebbe dovuto confrontarsi singolarmente, quotidianamente e contemporaneamente con gli oltre 40 magistrati della Sezione Lavoro del Tribunale, nonché con la Sezione Lavoro della Corte di Appello e con le Sezioni Lavoro dei Tribunali, per le cause avviate prima della riforma del giudice unico ed ancora pendenti.

Ne è derivata la necessità di accorpamento delle risorse in uffici accentrati metropolitani, conforme al principio di affidamento delle cause ad ogni legale non più per competenza territoriale, ma per giudice.

Come segnalato, nel corso di un recente convegno, da parte dell'Avvocato Barabaschi, Coordinatore Regionale degli Uffici Legali per il Lazio, si è in tal modo teso ad ottenere una più equa e razionale distribuzione del carico del contenzioso previdenziale gestito dagli uffici legali decentrati, uniformando gli indirizzi difensivi e le costituzioni in giudizio nelle cause di analogo oggetto. Al tempo stesso è stato possibile realizzare una più omogenea distribuzione dei carichi di lavoro tra gli avvocati che, operando in ambiti metropolitani sui quali insistono una pluralità di uffici giudiziari, si trovano ad affrontare un contenzioso giudiziario quantitativamente esorbitante.

La riforma degli uffici legali, tuttavia, ha comportato alcune ovvie difficoltà per i medici dell'Ente in relazione alla corretta gestione del flusso delle informazioni nelle varie fasi del procedimento giudiziario. Difatti, posto che l'ufficio legale decentrato era spesso fisicamente ubicato nello stesso stabile del Centro medico-legale, in precedenza medici ed avvocati potevano affrontare agevolmente, come interlocutori diretti, i problemi afferenti ad ogni singolo caso.

Allo stato attuale, per quanto attiene alle cause di II grado ed a quelle di I grado gestite dagli uffici accentrati, si presentano difficoltà territoriali "aggiuntive", intese nel senso di effettiva *distanza* tra i CML e le avvocature distrettuali o metropolitane alle quali competono tutti gli adempimenti del caso.

In pratica, attività propriamente medico-legali, quali la stesura di pareri per la resistenza in giudizio ovvero la redazione di note controdeduttive ad una consulenza tecnica d'ufficio (sia in I, sia in II grado), nonché la selezione della documentazione sanitaria da depositare con la memoria di costituzione, possono essere concretamente ostacolate da difficoltà di comunicazione tra uffici tra loro lontani, a fronte di precise incombenze gravanti sulla cosiddetta *Area territoriale decentrata*, la quale deve provvedere al reperimento ed alla predisposizione del carteggio necessario «in tempi utili e con certezza delle modalità di trasporto della documentazione all'Ufficio legale accentrato».

Né lo sviluppo e la implementazione di adeguate procedure informatiche – pietra angolare sulla quale deve incardinarsi la soluzione di siffatti problemi – ha consentito sino ad oggi di raggiungere una completa ed utile integrazione fra i dati in possesso degli uffici legali e quelli di pertinenza sanitaria ed amministrativa.

La questione, ad una analisi più approfondita, sottende una serie di quesiti di non agevole soluzione ai quali, peraltro, è necessario dar risposta nei ristretti tempi dettati dalla dinamica processuale.

In proposito, si consideri che la tempestiva individuazione della sede territorialmente competente da parte dell'ufficio legale accentrato ed un precoce contatto con questa non solo sono i presupposti per la redazione di puntuali allegazioni difensive medico-legali circa la opportunità (o meno) della resistenza in giudizio, ma consentono anche la nomina formalmente corretta del consulente tecnico dell'Ente che, si ricorda, a norma dell'art. 201 del codice di procedura civile e dell'art. 145 delle disposizioni attuative dello stesso, deve avvenire entro un ristretto termine, assegnato alle parti con l'ordinanza di nomina del CTU.

Considerato, inoltre, che dello stesso consulente della parte deve essere indicato il domicilio ed il recapito, ecco che la possibilità di affidare l'incarico (per motivi logistici) ad un medico di un CML distinto da quello che ha gestito la fase amministrativa, può risolversi in una vera e propria "lotta contro il tempo".

Giova ricordare che la Sezione Lavoro della Suprema Corte, con sentenza 7 luglio 2001, n. 9231, pur ritenendo non meritevole di accoglimento la censura relativa all'irregolare presenza durante lo svolgimento delle operazioni peritali di un consulente di parte che non era stato formalmente nominato, ha tuttavia confermato che eventuali irritualità dell'espletamento delle consulenze tecniche possono determinare la nullità della medesima ove procurino una violazione in concreto dei diritti della difesa.

Ancora in tema di trasmissione delle informazioni tra uffici legali e CML, non sfugge il punto cardine relativo alla comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali.

Infatti, individuato un consulente medico-legale e regolarmente formalizzata la sua nomina, il punto di sostanziale interesse – ai fini dell’esercizio di una valida difesa tecnica – afferisce ovviamente alla tempestiva segnalazione della data e del luogo di inizio delle operazioni peritali.

Appare del tutto tautologico richiamare i motivi per i quali si ritiene indispensabile la presenza del consulente dell’Ente in occasione degli accertamenti tecnici e della loro prosecuzione, ancor più se l’ausiliario del giudice non è uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni.

Preme però segnalare alcune “insidie” procedurali.

Nella specie, secondo giurisprudenza costante, «la mancata comunicazione al difensore di una delle parti costituite, da parte del consulente tecnico autorizzato dal giudice a compiere indagini da solo, del tempo e del luogo di inizio delle operazioni, determina la nullità della consulenza tecnica [...], né il vizio è escluso dalla presenza alle operazioni della parte personalmente, che debba essere sottoposta ad accertamenti medico-legali»¹.

Risultano ben delineate, quindi, le incombenze alle quali l’ausiliario del giudice non può sottrarsi, consistenti nell’obbligo di fornire in udienza chiare indicazioni circa la data ed il luogo di inizio degli accertamenti.

A tale obbligo non è data facoltà di derogare, pur essendo ammessa la possibilità che le parti vengano avvisate – successivamente all’udienza – con mezzo idoneo a consentire la loro presenza all’indagine (per es., con lettera raccomandata).

Difatti, l’omessa comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali a mente dell’art. 90 delle disposizioni attuative

¹ Cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., 27 settembre 2000 (*Giust. Civ. Mass.* 2000, 2008).

transitorie del codice di procedura civile² «non induce nullità della consulenza tecnica, qualora risulti che le parti siano state egualmente poste in grado di assistere all'indagine e di esplicitare in essa le attività ritenute convenienti»³.

La eventuale nullità della consulenza, inoltre, ha carattere relativo e deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella prima udienza, istanza o difesa successiva al deposito della relazione, della quale sia stata data comunicazione, nelle forme di legge, al difensore della parte interessata, restando altrimenti sanata⁴.

Di contro, «l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombando alle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi»⁵, posto che l'integrità del diritto alla difesa «non comporta la necessità, una volta comunicata alle parti la data di inizio delle operazioni peritali, che siano effettuate analoghe comunicazioni per ogni ulteriore attività che il consulente ritenga di dover compiere»⁶.

E' chiaro, quindi, che la mancata segnalazione al CML della data di inizio delle operazioni è fattore che ostacola anche il successivo reinserimento del CTP in un *iter* accertativo già avviato, senza che la "inerzia" del CTU nel comunicare il prosieguo del-

² Art. 90 disp. att. trans. c.p.c. (Indagini del consulente senza la presenza del giudice) – Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere. [Omissis].

³ Cfr.: Cass. Civ. Sez. Lav., 5 aprile 2001, n. 5093 (*Giust. Civ. Mass.* 2001, 721).

⁴ Cfr.: Cass. Civ. Sez. Lav., 23 dicembre 1999, n. 14483 (*Giur. Bollettino Legisl. Tecnica* 2000, 545) e, analogamente, Cass. Civ. Sez. Lav.: 1 ottobre 1999, n. 10870 (*Ciust. Civ. Mass.* 1999, 2051); Cass. Civ. Sez. Lav.: 18 aprile 1997, n. 3340 (*Giur. Bollettino Legisl. Tecnica* 1997, 4313); Cass. Civ. Sez. Lav.: 9 giugno 1992, n. 7088 (*Giust. Civ. Mass.* 1992, fasc. 6)

⁵ Cfr.: Cass. Civ. Sez. Lav., 7 febbraio 1996, n. 986 (*Giust. Civ. Mass.* 1996, 1972).

⁶ Cfr.: Cass. Civ. Sez. Lav., 24 aprile 1993, n. 4821 (*Giust. Civ. Mass.* 1993, 1974).

le indagini possa, a tal punto, essere eccepita se non in quanto concretamente – e documentatamente – produttiva di un pregiudizio al diritto di difesa.

Orbene, ci giungono segnalazioni da diversi CML circa una incostante e, a volte, tardiva segnalazione della data di inizio degli accertamenti peritali, situazione che in alcune fattispecie, precedentemente illustrate, è stata complicata dalla distanza tra gli organi sanitari e quelli legali causata dall'accentramento del contenzioso di I e II grado in uffici legali distrettuali e metropolitani.

Allorché le fasi di un procedimento giudiziario segnano l'intervento e l'attivazione di specifiche professionalità dell'Istituto, il puntuale monitoraggio delle stesse può realizzarsi solo tramite un sempre più capillare ricorso allo strumento informatico in rete, ed è per tale motivo che sono già state avviate specifiche iniziative, (illustrate nella parte finale del presente contributo).

Solo in tal modo potrà essere garantito quel dinamismo delle strategie di difesa che, ben lungi dal circoscriversi alla sola comunicazione della data di inizio delle operazioni di consulenza, deve tendere a fornire al CTP dell'INPS tutti i mezzi utili per valutare (in termini di censura ovvero concordi) l'operato del CTU, al fine di poter tempestivamente attivare ulteriori meccanismi a salvaguardia degli interessi dell'Istituto, ivi compresa la sospensione di un contenzioso eventualmente resosi, nel corso del tempo, non opportuno per l'Istituto stesso ed inutilmente gravoso per l'assicurato.

Si pensi, inoltre, alla necessità di acquisire rapidamente, ed in ogni caso prima della sentenza del giudice di merito, copia della relazione della consulenza tecnica, al fine di predisporre e di consentire il deposito di un elaborato scritto nel quale vengano segnalate le incongruenze diagnostiche e/o valutative nelle quali è eventualmente incorso il CTU.

Non sfugge ad una attenta lettura giurisprudenziale, difatti, che ben altro valore processuale hanno i semplici rilievi dei consulenti tecnici delle parti prospettati nel corso degli accertamenti (e dei quali il consulente tecnico del giudice mostri di aver tenuto conto, replicandovi se del caso, nella stesura della relazione scritta) rispetto ad argomentate e specifiche censure mosse alla consulenza e ritualmente acquisite in veste di note controdeduttive.

Difatti, se da un lato «il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni sono state rigettate»⁷, dall'altro «quando, invece, i rilievi all'operato del consulente tecnico sono stati avanzati dopo il deposito della relazione (e non hanno avuto risposta, quindi, in tale relazione), il giudice che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico non può sottrarsi, se gli argomenti sono specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati questi rilievi»⁸.

In caso di iniziale soccombenza dell'Ente, inoltre, un puntuale ed efficace raccordo tra uffici legali e medici risulta necessario per l'eventuale proposizione in tempi utili del giudizio

⁷ Cfr.: Cass. Civ. Sez. Lav., 8 agosto 1998, n. 7806 (*Giust. Civ. Mass.* 1998, 1679) e, analogamente, Cass. Civ. Sez. Lav., 13 settembre 2000, n. 12080 (*Giust. Civ. Mass.* 2000, 1927); Corte Conti Sez. I, 20 dicembre 1999, n. 334/A (*Riv. Corte Conti* 2000, 144, f.1); Cass. Civ. Sez. Lav., 24 febbraio 1995, n. 2114 (*Giust. Civ. Mass.* 1995, 436).

⁸ Cfr.: Cass. Civ. Sez. Lav., 9 dicembre 1995, n. 12630 (*Giust. Civ. Mass.* 1995, fasc. 12) e, analogamente, Cass. Civ. Sez. II, 24 novembre 1997, n. 11711 (*Giur. Bollettino Legisl. Tecnica* 1998, 90); Cass. Civ. Sez. Lav., 4 febbraio 1997, n. 1042 (*Riv. Inf. Mal. Prof.* 1997, II, 35); Cass. Civ. Sez. II, 23 giugno 1995, n. 7150 (*Giust. Civ. Mass.* 1995, fasc. 6).

di appello, posto che in tale ipotesi la facoltà di disporre una nuova consulenza rientra nell'ambito dei poteri discrezionali spettanti al giudice del gravame, non sindacabili in sede di legittimità se non attraverso la motivazione con la quale egli abbia giustificato il proprio convincimento. Ed è chiaro che una motivazione immune da vizi non può essere formulata senza prendere in considerazione pareri medico-legali puntuali e circostanziati prodotti dai consulenti delle parti, anche in veste di mere "allegazioni tecniche difensive".

Eventuali ritardi nella proposizione dell'appello, vieppiù, non possono di certo essere sanati da procedura di revisione "d'ufficio" cosiddette "immediate" che, criticabili dal punto di vista deontologico, non possono essere considerate rimedio giuridicamente efficace ad una sentenza ritenuta ingiustamente sfavorevole.

Difatti, occorre tener presente che, quando una prestazione previdenziale per invalidità sia stata riconosciuta a seguito di un accertamento giudiziale, la soppressione ovvero la riduzione della stessa - in presenza di una sentenza sul relativo diritto correlata a determinate condizioni fisiche dell'assicurato - può intervenire solo a seguito di un raffronto tra la situazione esistente al momento dell'accertamento giudiziale e quella esistente al momento della soppressione ovvero della riduzione, al fine di verificare un'evoluzione in senso migliorativo⁹.

⁹ Cfr., in tal senso: Cass. Civ. Sez. Lav., 28 marzo 2000, n. 3751: «la soppressione della prestazione, in presenza di un giudicato sul relativo diritto correlato a determinate condizioni fisiche dell'assicurato, esige necessariamente un raffronto tra la situazione esistente all'epoca dell'accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento della emanazione dell'atto di soppressione, per verificare se effettivamente vi è stata un'evoluzione in senso migliorativo di tali condizioni o comunque un recupero dell'attitudine al lavoro da parte dell'assicurato medesimo».

In altri termini, mentre la prosecuzione del giudizio consente la rivalutazione diagnostica e valutativa completa del caso, il provvedimento amministrativo di revisione di una prestazione concessa a seguito di sentenza non appellata, per il principio della intangibilità del giudicato, presuppone la correttezza – non più sindacabile – delle conclusioni del CTU e consente di intervenire solo a fronte di sopravvenute modificazioni del complesso invalidante.

In ultimo, appare opportuno spendere alcune parole circa la qualificazione delle figure professionali che intervengono in sede di accertamenti tecnici.

Purtroppo si rileva ancora che, salvo limitate eccezioni, la magistratura del lavoro usa rivolgersi ad esperti non rientranti nella categoria degli specialisti in medicina legale e delle assicurazioni o in medicina del lavoro, assumendo che le norme che disciplinano la scelta del CTU hanno natura e finalità semplicemente direttive, mentre l'obbligo di iscrivere i medici predetti nell'albo dei consulenti predisposto per le cause in materia previdenziale ed assisten-

La portata generale del principio è confermata anche in ordine all'istituto della revisione in ambito I.N.P.S.: Cass. Civ. Sez. Unite, 7 luglio 1999, n. 383: «La pronuncia emessa a conclusione del giudizio, quindi, è destinata a produrre i suoi effetti anche per l'avvenire, nel senso che, per il principio dell'intangibilità del giudicato, a situazione di fatto e di diritto immutata, quella pronuncia, con la valutazione che dal giudice è stata effettuata sui fatti della causa, deve rimanere ferma. Per converso, una pronuncia di segno contrario può essere emessa non già mediante una diversa valutazione dello stato di fatto preso in considerazione nel precedente giudizio, ma a seguito di una modificazione di quello stato di fatto. [...] Dal che deriva la seguente duplice conseguenza, integrante il duplice principio che deve essere enunciato in caso di soppressione di pensione di invalidità a suo tempo attribuita (o confermata, come nella specie) con sentenza passata in giudicato: 1) la situazione già accertata nel precedente giudizio, ove permangono immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, non può formare oggetto di una valutazione diversa da quella effettuata nella sentenza che era stata emessa a conclusione del processo e che era divenuta definitiva a causa del suo passaggio in giudicato; 2) va eseguito il necessario raffronto fra la situazione esistente al tempo della attribuzione della pensione (*rectius*, al tempo in cui era stato compiuto il precedente accertamento da parte del giudice) e quella che ricorre al momento dell'emanazione dell'atto di soppressione, tale raffronto potendo risolversi o nella constatazione della permanenza della suddetta situazione, di fatto e di diritto, già in precedenza accertata, o nel riconoscimento della evoluzione, in senso migliorativo, dello stato di salute del pensionato originariamente preso in considerazione».

ziale è rivolto all'organo che presiede alla formazione dell'albo stesso e non al giudice, il quale non ha perciò limiti al suo potere di scelta¹⁰.

Tale posizione, pur formalmente ineccepibile, suscita tuttavia perplessità nel momento in cui la stessa Suprema Corte, riconoscendo «il grado altamente specialistico raggiunto dalle discipline tecniche e, specialmente, dalla medicina legale», sancisce il ruolo dominante della disciplina in ambito medico-forense¹¹.

Per quanto di propria competenza, l'INPS ha impiegato e continua ad impiegare ingenti risorse, economiche ed umane, per la continua crescita professionale del proprio corpo sanitario, nonché per la specializzazione dello stesso, intento perseguito anche mediante apposite convenzioni con le scuole di medicina legale e delle assicurazioni.

Al tempo stesso risultano continui e pressanti gli sforzi compiuti nei confronti della competente magistratura affinché gli incarichi in materia previdenziale ed assistenziale vengano conferiti ad esperti della materia.

Per quanto attiene, infine, alla attività svolta dal CGML, questa si è potuta articolare sui seguenti presupposti:

- i Servizi Ispettivi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota del 14 febbraio 1999 diretta al Presidente dell'INPS, hanno sottolineato, per le prestazioni di invalidità e di inabilità, «la necessità che venga disposto il coordinamento ottimale tra settore medico e legale, al fine di assicurare l'inderogabile rappresentanza medico-legale in tutti i giudizi»;

¹⁰ Cfr.: Cass. Civ. Sez. Lav., 29 gennaio 1998, n. 185 (*Giust. Civ. Mass.* 1998, 185) e, analogamente, Cass. Civ. Sez. II, 12 aprile 2001, n. 5473 (*Giust. Civ. Mass.* 2001, 777).

¹¹ Cfr.: Cass. Civ. Sez. Lav., 7 giugno 1999, n. 5578 (*Giust. Civ. Mass.* 1999, 1289).

- con delibera del 23 ottobre 2001, n. 24, il CIV ha invitato «gli organi di gestione ad assumere con la massima urgenza tutte le iniziative necessarie per superare le situazioni di scollamento tra le diverse aree operanti in materia di contenzioso, ricomponendo sul piano organizzativo idonei comportamenti amministrativi tra l'area amministrativa, l'area legale e l'area sanitaria e garantendo, sul piano delle risorse strumentali, la coerenza delle procedure informatiche e l'adeguatezza degli organici»;

- con documento del 6 novembre 2001, n. 1734, «Rapporto sul contenzioso giudiziario», il Direttore Generale dell'INPS ha informato il Consiglio di Amministrazione che per il riconoscimento delle prestazioni d'invalidità non esiste una situazione di particolare patologia e che un ulteriore miglioramento si potrà ottenere attivando presso tutte le sedi «misure organizzative volte ad assicurare la presenza del medico dell'Istituto nelle visite peritali»;

- con delibera del 13 novembre 2001, n. 289, il Consiglio di Amministrazione dell'INPS ha proposto «il rafforzamento dei processi di integrazione tra area amministrativa, area legale ed area medico-legale anche mediante l'attivazione di misure organizzative e delle necessarie procedure informatiche».

Pertanto, nel mese di ottobre 2001, il CGML ha proposto alla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni dell'INPS l'avvio di una procedura informatica che colloquierà con quella dell'area legale, volta a consentire la tempestiva conoscenza della data di inizio delle operazioni peritali sì da permettere la puntuale partecipazione alle stesse dei consulenti medici dell'Ente.

Inoltre, è stata avviata un'ulteriore procedura informatica per la raccolta, in un unico *data base*, dei dati inerenti all'andamento del contenzioso giudiziario medico-legale svolto sul territorio, al fine di realizzare, per tutto l'ambito nazionale, un sistema di

verifica dell'andamento del fenomeno che risponda a criteri di attualità, di economicità e di completezza.

A tale scopo, per la più rapida segnalazione di aspetti meritevoli di specifica soluzione e per il corretto funzionamento della procedura, si è provveduto a costituire una rete di *medici referenti per il contenzioso*, dotati di specifiche chiavi di accesso alla medesima.

In ultimo, sempre in ordine alla necessaria implementazione dei flussi di informazione, è stato predisposto un nuovo modulo per la raccolta dei dati nel corso delle operazioni peritali, la cui struttura è funzionale alla futura informatizzazione degli elementi clinici emersi nel corso degli accertamenti tecnici giudiziari, utile per la eventuale integrazione degli stessi nel "fascicolo sanitario elettronico".

Ultimi dati sull'andamento del contenzioso medico-legale INPS: punti critici ed eventuali linee di intervento

Da qualche anno il contenzioso giudiziario, per le preoccupanti dimensioni che il fenomeno ha raggiunto, rappresenta per l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale un problema di notevole rilevanza che, se non affrontato tempestivamente con opportune contromisure, rischia di mettere in crisi l'intera area operativa amministrativa, legale e medico-legale.

Proprio per cercare di contrastare tale rischio il nostro Istituto ha da qualche anno deciso di monitorare il fenomeno ricorrendo a mezzi informatici ed adottando una procedura informatica (denominata SISCO) che, essendo ormai "datata", presenta oggi delle imperfezioni che hanno reso insufficiente la sua qualità informativa. Ciò ha reso necessario un intervento che consentisse di aggiornare e riprofilare la procedura, calibrandola su quelle che sono le nuove esigenze: si sta infatti procedendo a tutta una serie di modifiche che consentiranno, ad esempio, di arrivare a determinare con maggior precisione gli effettivi flussi annuali (adottando come parametro la data di notifica degli atti e non quella di caricamento in procedura da parte delle Sedi) oppure, con l'inserimento di nuovi dati, di poter fruire di informazioni più dettagliate ed articolate, in modo da conferire una maggiore visibilità ai singoli settori in cui il contenzioso si articola.

Altro obiettivo, che riteniamo prioritario al fine di creare un punto di raccordo tra due settori – quello legale e quello medico-legale – che necessitano di maggiore integrazione organizzativa, è quello di consentire al sistema già esistente e così rinnovato di colloquiare con quello recentemente progettato dal Coordinamento Centrale della nostra Area assieme alla Direzione Centrale

Sistemi Informativi e Comunicazioni.

E sulla importanza di una maggiore integrazione organizzativa tra il settore medico-legale e quello legale, puntano non solo gli organi che governano l'Istituto (si veda la delibera n. 24 del CIV del 23 ottobre 2001; la delibera n. 298 del 13 novembre 2001 del C. d. A., il documento n. 1734 del 6 novembre 2001 del Direttore Generale), ma anche gli organi di controllo esterni all'INPS (vedi nota del 14 febbraio 1999 inviata al Presidente dell'INPS dai Servizi Ispettivi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato).

L'attuale sistema informatico ci consente di monitorare il contenzioso seguendone l'andamento nel tempo e caratterizzandolo da un punto di vista territoriale: analizzando la distribuzione territoriale si ha la possibilità di intervenire efficacemente in quelle zone del Paese in cui il volume del contenzioso raggiunge dimensioni critiche e di arrivare ad identificarne le cause, che molto spesso risentono di fattori esterni legati a peculiari situazioni territoriali.

Dicevamo che il contenzioso rappresenta un settore che è sotto la lente di ingrandimento proprio perché ha raggiunto dimensioni allarmanti: dai rilevamenti effettuati dall'Avvocatura Generale del nostro Istituto risulta che nel triennio 1998-2000 la giacenza del contenzioso, nei vari gradi di giudizio, è andata aumentando progressivamente: si è passati dalle 809.403 controversie giacenti al 31 dicembre 1998, alle 922.633 nel 1999 (tasso di crescita del 14%), per arrivare alle 994.712 nel 2000, con un tasso di crescita del 7,8%. Dall'ultima rilevazione disponibile, quella del 30 giugno 2001, risultano giacenti negli uffici giudiziari 926.263 controversie mentre i dati rilevati in precedenza davano alla fine del 1995 una giacenza di 418.100 pratiche di contenzioso.

Attualmente il 91% del contenzioso riguarda prestazioni INPS

mentre il restante 9% riguarda l'invalidità civile: anche quest'ultima voce, solo apparentemente trascurabile in termini percentuali, ha avuto un trend di crescita notevolissimo: basti pensare che i giudizi nel 1998 erano praticamente inesistenti per diventare circa 53.000 nel 1999, arrivare a 112.137 nel 2000 e nel corso del 2001 sono ancora notevolmente aumentati.

Va sottolineato comunque che l'aver distribuito le varie fasi del procedimento della Invalidità civile (fase di accertamento medico-legale, amministrativa e di erogazione delle prestazioni - solo questa attribuita all'INPS) tra più organi, dotati tra l'altro di assetti organizzativi diversi e difficilmente integrabili, continua a creare (oggi come in passato) gravissimi problemi.

In netta crescita sono pure le cause riguardanti le prestazioni temporanee (arrivate ad un valore relativo di 45.000 cause); a fronte di un incremento delle cause per prestazioni temporanee, di quelle per opposizione (giacenza nel dicembre 1998 pari a 43.402, dicembre 1999 pari a 61.378 e pari a 70.591 nel 2000) e soprattutto quelle per invalidità civile, si è osservata tuttavia una significativa riduzione del contenzioso che riguarda le prestazioni pensionistiche: la giacenza di questo tipo di pratiche, che ha raggiunto il suo massimo nel 1996, ha mostrato una inversione di tendenza passando a 297.330 nel 1998, a 286.082 nel 1999 ed a 249.653 nel 2000.

Il contenzioso nella sua globalità è, per l'84% delle pratiche in trattazione, rappresentato da prestazioni pensionistiche, ammortizzatori sociali ed invalidità civile, mentre il restante 16% è costituito da contenzioso promosso dai lavoratori autonomi, dalle aziende, dal recupero indebiti, da opposizioni ai decreti ingiuntivi, precetti, esecuzioni etc.

Confrontando i dati che riguardano l'apertura del numero di azioni legali contro l'Istituto dal 1996 ad oggi, si è assistito ad un

progressivo contenimento del fenomeno, passato dalle 263.237 cause nel 1996 alle 157.325 cause del 1999: un tale decremento ha riguardato principalmente le ricostituzioni e le sentenze 495/93 e 240/94. Pure in flessione risultano essere i ricorsi che riguardano più da vicino l'area medico-legale, relativi all'assegno ordinario di invalidità ed alla pensione di inabilità .

Due sono le possibili componenti che contribuiscono ad incrementare il contenzioso:

- a) la non soddisfazione di un diritto attraverso i canali ordinari
- b) i tempi lunghi della giustizia

Si deve far rilevare che la chiusura delle pratiche di contenzioso giacenti è determinata dall'autorità giudiziaria; un dato significativo è rappresentato dal fatto che nel periodo dal 1-1-96 al 25-03-2000 sono state definite 418.505 cause interessanti le prestazioni riguardanti l'INPS contro l'avvio di 796.731 giudizi. E' chiaro quindi che, come dimostrano i dati illustrati in precedenza, nonostante si sia assistito, in alcuni settori, ad una progressiva diminuzione dei nuovi giudizi/anno intentati contro l'Istituto, la limitante a questo processo di deflusso è rappresentata dalla capacità della Magistratura di smaltire l'ingente mole di cause in trattazione. Un altro elemento che rafforza una tale ipotesi è rappresentato dalla vetustà delle pratiche aperte: il 51,5% di esse sono state notificate nel 1996 e negli anni precedenti; a questo si deve aggiungere che il periodo che intercorre tra la notifica e la prima udienza è andato progressivamente allungandosi sino ad arrivare a superare spesso l'anno, a questo vanno aggiunti i rinvii reiterati, anche su istanza dell'Istituto, che sono frequenti per cui le sentenze arrivano dopo diversi anni.

Da questi dati emerge in maniera abbastanza netta che la Magistratura è in affanno, ma in una situazione così critica l'Istituto è solo parte in causa o ha responsabilità più complessi-

ve, ed in quali settori ci sono margini per un miglioramento delle performance?

L'INPS è sicuramente uno dei fornitori principali degli uffici giudiziari ed in alcune zone il volume di contenzioso, sia nel settore medico-legale che in altri settori, raggiunge livelli di pressione tali che le strutture più esposte appaiono chiaramente in affanno e non riescono a far fronte, nonostante l'impegno profuso, a fronteggiare la situazione: risulta essere, ad esempio, molto difficile assicurare la presenza del medico dell'Istituto alle operazioni peritali quando queste vengono fissate in orario di servizio o in giorni prefestivi o addirittura festivi o in contemporanea da vari CTU, soprattutto quando le risorse umane a disposizione sono insufficienti rispetto all'abnorme mole di lavoro; tutto ciò ovviamente influenza la percentuale di soccombenze che, oltre ad avere costi giudiziali sproporzionati, si traduce in una negativa ricaduta economica e di immagine per l'Istituto.

Va però anche ricordato (e doverosamente sottolineato) che, sulla base degli ultimi dati forniti dagli organi dell'istituto, l'area medico-legale ottiene mediamente dei buoni risultati e non rappresenta al momento il settore tra quelli maggiormente in crisi di risultato, come viene posto in evidenza anche dal documento n. 1734 del 6 novembre 2001 ("Rapporto sul contenzioso giudiziario"): in esso il Direttore Generale informa il CdA che per il riconoscimento delle prestazioni di invalidità non esiste, mediamente, una situazione di particolare patologia e che un ulteriore miglioramento si potrà ottenere attivando presso "tutte le sedi misure organizzative volte ad assicurare la presenza del medico dell'istituto alle operazioni peritali".

Pur essendo confortati e incoraggiati dalle parole del Direttore Generale, riteniamo che ci sia la possibilità di ottenere un consistente miglioramento; un tale obiettivo è raggiungibile attuando

una serie di interventi, in gran parte già individuati (in parte già avviati alla fase attuativa ed in parte in via di completa attuazione): sono state proposte all'Amministrazione tutta una serie di iniziative atte a modernizzare ed a rendere più flessibili le linee di intervento, con l'avvio di un capillare sistema di monitoraggio sul territorio, il cui funzionamento verrà a breve verificato una volta giunto a completamento.

In linea con quelle che sono anche le direttive dei principali organi dell'Istituto (CIV, CdA, Direttore Generale), dalla fine dello scorso anno abbiamo avviato lo studio di tutta una serie di interventi che hanno l'obiettivo di migliorare l'organizzazione strutturale, di identificare i punti e le zone geografiche critiche, con lo scopo di intervenire tempestivamente in tutte quelle aree che presentano fenomeni anomali e deviazioni rispetto alla norma, nelle quali le difficoltà sono dovute non solo a discrasie organizzative interne ma anche (ed a volte prevalentemente) a fattori esterni, che richiedono linee di intervento più articolate e complesse.

Uno degli obiettivi principali prefissi è quello di cercare di migliorare le condizioni di lavoro dei colleghi che, soprattutto dove maggiore è il carico di lavoro e minori sono le risorse umane e strumentali disponibili, si trovano a fronteggiare quotidianamente problematiche rilevanti, cercando di metterli nelle condizioni migliori per espletare con la massima efficacia la loro attività professionale e superando carenze strutturali od organizzative sulle quali perifericamente non è possibile agire.

Pensiamo sia utilissimo ai nostri fini creare un sistema, distribuito capillarmente in ogni sede, che consenta di ricevere un flusso continuo e puntuale di informazioni su quelle che sono le problematiche che si presentano con maggior frequenza e che consenta, rendendo la comunicazione efficacemente bilaterale,

di calibrare le procedure ed orientare meglio le linee di intervento: tutto questo serve *a ridurre “le distanze” esistenti attualmente tra centro e periferia ed a creare una interazione efficace*, senza la quale riteniamo sia estremamente arduo raggiungere gli obiettivi che ci si prefigge. *Per questo in ogni sede è stato individuato un sanitario referente per i contenzioso.*

Privilegiando nell’analisi la dimensione territoriale si è potuto ad esempio osservare che il contenzioso medico-legale mostra sul territorio nazionale, in senso quantitativo, delle notevoli variazioni: si è visto ad esempio che a differenza di alcune regioni, come Trentino Alto Adige, Molise, Valle d’Aosta e Sardegna nelle quali il contenzioso è presente in modo marginale, altre regioni come la Campania (225.673 cause) , la Puglia (200.834) e la Calabria (124.704) gestiscono circa il 56% del contenzioso riguardante le prestazioni INPS seguite in ordine di importanza da Lazio e Sicilia.

Dati disponibili al giugno 2001 mostrano una tendenza all’aumento in Campania (dal 23% al 26% del carico nazionale), Puglia (dal 20 al 22%) e Lazio (dal 9 al 10%), mentre sostanzialmente stabili sono Calabria e Sicilia.

Scendendo poi da un livello regionale ad uno provinciale, emerge dai dati relativi al periodo gennaio-dicembre 2001 che Reggio Calabria è la Sede che presenta il maggior volume di contenzioso in Italia e che nella “Hit parade” delle 15 sedi con maggior carico di contenzioso, ben dodici (R. Calabria, Caserta, Napoli, Messina, Lecce, Salerno, Bari, Agrigento, Benevento, Catanzaro, Palermo) si trovano nelle regioni che presentano il più alto carico di lavoro per il contenzioso; le altre tre sono Potenza, Latina e Roma.

Mentre nelle prime 14 sedi sono i ricorsi giudiziari inerenti alle prestazioni temporanee e all’invalidità ad incidere sul conten-

zioso, Roma si differenzia e si distingue dalle altre perché presenta un carico abnorme di procedimenti giudiziari promossi da pensionati residenti all'estero (convenzioni internazionali); si tratta tuttavia di un fenomeno facilmente spiegabile: in questo caso il foro competente per questo tipo di controversie è esclusivamente quello della Capitale.

Per ciò che riguarda il riconoscimento delle prestazioni riguardanti la invalidità civile la Campania è al primo posto seguita da Lazio, Sicilia e Puglia e le province con maggior carico sono Napoli, Lecce e Messina.

Per ciò che riguarda l'invalidità civile, visto che all'Istituto è stato conferito un ruolo di ente pagatore, senza un ruolo di controllo medico-legale sugli invalidi, riteniamo che il relativo contenzioso non dovrebbe coinvolgere, neppure da un punto di vista statistico, sulla base dell'attuale ordinamento, il sanitario. Tra l'altro, per la impossibilità di avere a disposizione la documentazione sanitaria prima dell'inizio delle operazioni peritali, la presenza del medico dell'Istituto alle operazioni peritali è assolutamente poco efficace: quello della carenza documentale è tuttavia un problema che non riguarda solo il sanitario, ma anche il settore legale ed amministrativo.

SITUAZIONE ATTUALE E LINEE DI INTERVENTO

I risultati ottenuti dal nostro settore e dai centri medico legali che seguono l'attività del contenzioso si possono definire, soprattutto sulla base dei dati rilevati nei primi mesi del 2002, soddisfacenti: certamente anche nel nostro settore esistono zone nelle quali la percentuale di soccombenza è più alta e deve essere corretta, vogliamo però sottolineare il consistente miglioramento ottenuto nei primi mesi di quest'anno (vedi Tabella).

Verifica andamento contenzioso medico-legale nazionale (1° trimestre 2001 – 1° trimestre 2002)				
	Totale Giudizi Defin. con sentenza	Favorevoli	Sfavorevoli	Sfav. con Decor. diff.
2001	6909	3675 (53,2%)	2632 (38,1%)	602 (8,7%)
2002	6510	4453 (68,4%)	1680 (25,8%)	377 (5,8%)

Abbiamo analizzato comparativamente i dati, dei periodi gennaio-marzo 2001 e 2002, relativi ai giudizi definiti con sentenza, sia in primo che in secondo grado, riguardanti pensione di invalidità, assegno di invalidità e pensione di inabilità: nel primo trimestre del 2001 erano stati definiti 6909 giudizi di questi 3675 (53,2%) favorevoli all'Istituto, 2632 (38,1%) sfavorevoli, mentre in 602 casi (8,7%) la sentenza era stata sfavorevole ma con differimento di decorrenza; nei primi tre mesi del 2002 sono stati definiti con sentenza 6510 giudizi, di questi 4453 (68,4%) favorevolmente all'Istituto, 1680 (25,8%) sono stati favorevoli alla parte avversa ed in 377 (5,8%) casi il giudizio è stato sfavorevole all'Istituto ma con decorrenza differita rispetto al termine dell'iter amministrativo. *I dati si possono definire molto positivi ed evidente è il miglioramento del trend nel 2002.*

Nella raccolta dei dati statistici si dovrà affrontare il problema delle soccombenze con decorrenza differita: vengono infatti comprese tra le soccombenti pratiche per le quali i sanitari dell'istituto hanno ottenuto consistenti spostamenti di decorrenza (si parla di anni dalla fine dell'iter amministrativo non di mesi). Tanto per portare solo alcuni esempi abbiamo rilevato nella verifica effettuata nel maggio 2002 presso la sede di Catanzaro che su 11 pratiche di contenzioso visionate, per 2 il giudice ha confermato come decorrenza dei benefici la data di presentazione della domanda, mentre per gli altri 9 casi la decorrenza è stata spostata dai 3 ai 7 anni dal termine dell'iter amministrativo; situazione praticamente sovrapponibile abbiamo rilevato nel corso della verifica effettuata, sempre nel 2002, presso la sede di Bergamo dove su 10 pratiche visionate solo 1 ha ottenuto dal giudice il diritto alle prestazioni dalla data della domanda, mentre le altre nove hanno trovato accoglimento con decorrenza spostata anche in questo caso di diversi anni. Riteniamo e siamo convinti che in questi casi non si possa parlare di soccombenza da un punto di vista medico-legale, visto il notevole lasso di tempo intercorso tra la domanda, il termine dell'iter amministrativo e la concessione del beneficio.

IMPORTANZA DI UN ADEGUATO RACCORDO TRA AREA AMMINISTRATIVA, LEGALE E SANITARIA

Si tratta anche qui di una esigenza che questo Coordinamento Centrale sente come prioritaria e che il CIV, con delibera n. 24 del 23 ottobre 2001, aveva sottolineato invitando "...gli organi di gestione ad *assumere con la massima urgenza tutte le iniziative necessarie adatte a superare le situazioni di scollamento tra le diverse aree operanti in materia di contenzioso, ricomponendo sul piano organizzativo idonei comportamenti amministrativi tra aree amministrativa, legale e sanitaria* e garantendo, sul piano delle ri-

sorse strumentali, la coerenza delle procedure informatiche e l'adeguatezza degli organici”.

Un tale indirizzo è stato ripreso dal CdA, con delibera n. 289 del 13 novembre 2001, il quale ha proposto “..il rafforzamento dei processi di integrazione tra area amministrativa, area legale ed area medico-legale anche mediante l'attivazione di misure organizzative e le necessarie procedure informatiche”.

Appare evidente che occorre fare uno sforzo per cercare la massima collaborazione ed aumentare i contatti, sia a livello centrale che periferico, tra l'area medico-legale e il settore legale, per non lasciare spazio a smagliature organizzative che inevitabilmente si tradurrebbero in malfunzionamenti.

Per fare un esempio basti pensare a cosa è accaduto con l'accentramento degli uffici legali nelle grandi aree metropolitane (Milano, Napoli, Roma e Torino): una tale modificazione dell'assetto organizzativo si è certamente resa necessaria in conseguenza della consistente carenza di organico dei legali che curano il contenzioso (329 al 30/06/2001 contro i 447 previsti nella pianta organica: -26,4%), ed aveva come scopo quello di ottenere un più equilibrato rapporto giudice-avvocato ed un miglior livello di difesa. Questo diverso assetto, positivo per il settore legale, ha però avuto un pesante contraltare nell'evidente peggioramento nei collegamenti tra uffici legali e centri medico-legali. A Roma, tanto per portare un esempio concreto, l'ufficio legale accentrato si trova presso la Sede Provinciale di Roma e qui vengono smistate tutte le comunicazioni di inizio operazioni peritali raccolte nell'area romana; l'ufficio legale le trasmette all'ufficio sanitario della stessa sede, che però nella stragrande maggioranza dei casi non è il destinatario della comunicazione (nella maggior parte dei casi sono infatti altre le sedi periferiche le destinatarie reali della comunicazione). A questo punto il centro medico-legale dovrebbe preoccuparsi di

smistare alle sedi periferiche le missive, cosa assolutamente non possibile visto che, oltre al fatto che ci sono altre incombenze da assolvere, la comunicazione che arriva non contiene informazioni utili ad identificare quale sia la sede competente: il risultato è che le comunicazioni per partecipare alle operazioni peritali, se arrivano al destinatario reale, arrivano alla sede competente spesso in ritardo e non consentono di assicurare la presenza di un sanitario come sarebbe auspicabile. Una situazione simile si verifica anche nell'area napoletana, stando a quanto riferiscono i colleghi delle sedi periferiche che lamentano una diminuzione drastica delle comunicazioni riguardanti l'inizio delle operazioni peritali.

A questo si dovrà trovare un correttivo efficace; in attesa di ciò abbiamo *progettato e proposto, una procedura informatica di gestione delle operazioni peritali, formulata in modo da assicurare ad esempio la identificazione della sede competente per la pratica per cui è stato disposto l'inizio delle operazioni peritali e consentendo al medico di sede di poter partecipare alle operazioni peritali* disponendo della documentazione clinica presente nel fascicolo sanitario della domanda relativa alla prestazione richiesta, come auspicato dai Servizi Ispettivi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota del 14 febbraio 1999 e diretta al Presidente dell'INPS.

E' stato creato tra l'altro *un nuovo verbale per la partecipazione alle operazioni peritali* che per ora è cartaceo, ma che verrà presto informatizzato ed inserito nella nuova procedura informatica: una volta concluse le operazioni peritali conterrà le conclusioni del consulente di parte dell'Istituto che ha partecipato alle operazioni peritali e costituirà la relazione di parte da allegare al fascicolo processuale, strumento tecnico a sostegno della tesi del legale dell'Istituto.

La procedura individuata appare di per sé sufficiente a rimuovere diverse criticità (immediato riconoscimento della sede competente per territorio, e del relativo centro medico-legale, che deve seguire il contenzioso ed assicurare la presenza di un sanitario alle operazioni peritali) proprio nelle aree metropolitane più grandi, dove l'accentramento degli uffici legali è già una realtà consolidata, questo collegamento risulterà particolarmente utile. Si tratta di un sistema che consentirà l'implementazione con il sistema SISCO (che verrà riprofilato a breve per renderlo più efficace) e che, siamo convinti, faciliterà soprattutto il compito di coloro che nelle varie sedi si occupano del contenzioso "sul campo" e dai quali ci aspettiamo riscontri che consentano di migliorare l'organizzazione, modellandola su esigenze reali ed effettive.

Abbiamo anche avviato *una ulteriore procedura informatica per la raccolta, in un unico database, dei dati inerenti all'andamento del contenzioso giudiziario medico-legale.*

Oltre che con la programmazione della procedura informatica, uno dei primi passi verso questa integrazione è stato compiuto con la istituzione (Delibera del C.d.A. n. 50 del 19 febbraio 2002) dell' "Osservatorio Centrale per il monitoraggio del contenzioso giudiziario", che nell'ottica di un'organizzazione per processi, rappresenta un punto di raccordo tra Direzioni centrali, Coordinamento legale e medico-legale.

PROGETTO PER UNA OMOGENEITÀ COMPORTAMENTALE NEI CONSULENTI TECNICI DI PARTE DELL'ISTITUTO

Per cercare di ottenere un comportamento il più omogeneo possibile nei consulenti di parte dell'istituto che partecipano alle operazioni peritali, abbiamo avviato una serie di iniziative:

a) un programma di verifiche presso le varie sedi anche al fine di conoscere “de visu” e non solo attraverso dati numerici le varie situazioni e conoscere più direttamente le difficoltà pratiche di più frequentemente riscontro;

b) la stesura, programmata a breve termine, di un testo sul contenzioso giudiziario previdenziale che ha lo scopo di fornire delle pratiche linee guida a quanti operano nello specifico ambito: una guida pratica ed il più possibile esaustiva.

Con questi provvedimenti speriamo possano essere raggiunti gli obiettivi prefissi.

CONSULENZA TECNICA IN MATERIA CIVILE

MASSIMARIO*

Consulente tecnico d'ufficio

Nomina del consulente

Codice procedura civile art. 61

Disp. attuaz. e trans. Cod. proc. civ. art. 13

Disp. attuaz. e trans. Cod. proc. civ. art. 22

Le norme degli artt. 61 c.p.c. e 13 e 22, comma 2, disp. att. c.p.c. relative alla scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità direttive; conseguentemente la scelta di tale ausiliario è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice e non è sindacabile in sede di legittimità.

Cassazione civile, sez. II, 12 aprile 2001, n. 5473

Soc. Tre Fontane coop. agr. c. Soc. Valducci

Codice procedura civile art. 61

Codice procedura civile art. 156

Codice procedura civile art. 424

* La selezione di massime è stata effettuata con ricerca su supporto informatizzato *DVD Juris data*. Giuffrè, Milano, 2002 (1).

[Codice procedura civile art. 445](#)

[Disp. attuaz. e trans. Cod. proc. civ. art. 146](#)

Nelle controversie in tema di invalidità pensionabile, la nomina a consulente tecnico d'ufficio di un esperto non rientrante nella categoria dei medici legali e delle assicurazioni e dei medici del lavoro non è causa di alcuna nullità, perché le norme che disciplinano la scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità semplicemente direttive, mentre l'obbligo di iscrivere i medici predetti nell'albo dei consulenti predisposto per le cause in materia previdenziale ed assistenziale è rivolto all'organo che presiede alla formazione dell'albo stesso e non al giudice, che non ha perciò limiti al suo potere discrezionale di scelta.

[Cassazione civile, sez. lav., 29 gennaio 1998, n. 889](#)

Pulici c. INPS

[Codice procedura civile art. 180](#)

[Codice procedura civile art. 184](#)

Nella prima udienza di comparizione può essere disposta la consulenza tecnica, non essendo di ostacolo a ciò nè la disposizione dell'art. 180 c.p.c, che non contiene un elenco tassativo dei poteri del giudice esercitabili in tale udienza, nè la disposizione dell'art. 184 c.p.c. relativa ai mezzi di prova, dei quali la consulenza tecnica non ha la natura.

[Tribunale Lecce, 22 novembre 1996](#)

Ria c. USL n. 11 Lecce

[Codice procedura civile art. 424](#)

[Codice procedura civile art. 445](#)

Le norme relative alla scelta del consulente tecnico (d'ufficio)

hanno natura e finalità semplicemente direttive, essendo tale scelta riservata - anche per quanto concerne la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza qualificata del medesimo - all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito. Pertanto, in una controversia in tema d'invalidità pensionabile, la nomina a consulente di un esperto di medicina legale, il quale non sia anche specializzato per l'accertamento e la valutazione delle infermità denunciate dall'assicurato, non è sindacabile in sede di legittimità.

Cassazione civile, sez. lav., 16 ottobre 1995, n. 10801

Grado c. INPS

Astensione e ricusazione

Codice procedura civile art. 51

Codice procedura civile art. 63

Codice procedura civile art. 192

Nel caso in cui il consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice di secondo grado non abbia osservato l'obbligo di astensione a lui derivante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 63 e 51 n. 4 c.p.c., dall'avvenuto svolgimento del medesimo ufficio nel giudizio di primo grado, la parte interessata deve proporre istanza di ricusazione nei modi e nei termini previsti dall'art. 192 c.p.c., restandole, in difetto, preclusa la possibilità di far valere successivamente la detta situazione di incompatibilità.

Cassazione civile, sez. lav., 8 marzo 2001, n. 3364

Lorusso c. INPS

Codice procedura civile art. 51

[Codice procedura civile art. 63](#)

[Codice procedura civile art. 360](#)

Non sono deducibili in sede di legittimità le cause di incompatibilità del CTU qualora le stesse non siano state fatte valere mediante tempestiva istanza di ricusazione ai sensi degli art. 63 e 51 c.p.c.

[Cassazione civile, sez. II, 11 maggio 2000, n. 6039](#)

Soc. Tornati Forni c. Soc. Sica

[Codice procedura civile art. 51](#)

[Codice procedura civile art. 63](#)

[Codice procedura civile art. 192](#)

[Codice procedura civile art. 196](#)

L'art. 192, comma 2, c.p.c., nel prevedere che l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio dev'essere presentata con apposito ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo. A tale principio non è consentita deroga per l'ipotesi in cui la parte venga a conoscenza solo successivamente della situazione di incompatibilità, potendosi in tal caso solo prospettare le ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione affinché il giudice, se lo ritenga, si avvalga dei poteri che gli conferisce in tal senso l'art. 196 c.p.c. La valutazione operata al riguardo è insindacabile in Cassazione se la motivazione è immune da vizi logici.

[Cassazione civile, sez. I, 8 aprile 1998, n. 3657](#)

Carbone e altro c. Fall. soc. Aurora 78

[Codice procedura civile art. 51](#)

[Codice procedura civile art. 63](#)

La scelta del consulente tecnico è rimessa al potere discrezionale del giudice, salva la facoltà delle parti di far valere, mediante istanza di ricusazione ai sensi degli artt. 63 e 51 c.p.c., degli eventuali dubbi circa l'obiettività e l'imparzialità del consulente tecnico stesso, dubbi che, ove l'istanza di ricusazione non sia stata proposta, non sono più deducibili mediante il ricorso per cassazione.

[Cassazione civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11412](#)

Piazza c. INPS

[Codice procedura civile art. 51](#)

[Codice procedura civile art. 63](#)

La diversità di disciplina tra le prestazioni previdenziali a carico dell'INPS e quelle a carico dell'INAIL - sotto il profilo del nesso eziologico (non richiesto per la pensione di inabilità o per l'assegno di invalidità), del diverso grado di inabilità richiesto, nonché del requisito contributivo - esclude in generale un qualsiasi interesse del consulente tecnico, dipendente dell'INPS, che sia stato nominato in una controversia proposta da un lavoratore assicurato nei confronti dell'INAIL per la costituzione di rendita da inabilità professionale, non potendo il risultato della relazione di consulenza essere condizionato dalla prospettiva di un futuro giudizio promosso dallo stesso lavoratore nei confronti dell'INPS per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità.

[Cassazione civile, sez. lav., 30 maggio 1997, n. 4788](#)

Fabi c. INAIL

[Codice procedura civile art. 53](#)

[Codice procedura civile art. 54](#)

[Codice procedura civile art. 63](#)

Atteso che - ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, 54 e 63 c.p.c. - la decisione sulla ricusazione del consulente tecnico è adottata con ordinanza non impugnabile, il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice d'appello (con il quale si censura la decisione impugnata per la ritenuta incompatibilità tra consulente tecnico e difensore della parte) deve essere fondato su ragioni, sorrette da adeguate argomentazioni, tendenti a dimostrare che la predetta "incompatibilità" ha in effetti inciso sulla valutazione delle risultanze cliniche e strumentali, così da determinare un vizio di motivazione della sentenza (sussistenza del requisito della decisività).

[Cassazione civile, sez. lav., 16 maggio 1996, n. 4532](#)

Semproni c. INPS

[Codice procedura civile art. 51](#)

[Codice procedura civile art. 63](#)

Per il combinato disposto degli artt. 51 n. 4 e 63 comma 2 c.p.c. l'obbligo di astensione del consulente tecnico e la possibilità della sua ricusazione sussistono per il solo fatto che egli abbia già prestato assistenza in tale veste in altro grado del processo, indipendentemente dall'identità o meno dell'oggetto dell'indagine affidatagli, mirando la norma a creare le condizioni migliori perché il nuovo accertamento venga effettuato senza preconcetti e condizionamenti di sorta, anche soltanto indiretti, in una situazione di oggettività e imparzialità. La suddetta ipotesi di astensione obbligatoria ricorre anche nel caso in cui il giudizio successivo sia quello di rinvio, poiché, avuto riguardo all'interesse

tutelato, non sussiste alcuna differenza tra l'ipotesi in cui il consulente abbia prestato assistenza in gradi diversi dello stesso giudizio ovvero in successivi distinti giudizi di grado pari, considerando inoltre che nell'ipotesi di rinvio conseguente ad un annullamento per i motivi di cui all'art. 360 n. 3 e 5, il giudizio di rinvio diversamente da quanto accade nel caso di "error in procedendo" con rinvio - cosiddetto restitutorio al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza cassata - si configura come un grado diverso ed autonomo da quello concluso con detta sentenza.

Cassazione civile, sez. II, 22 aprile 1994, n. 3835

Ferroni c. Maldarelli

Codice procedura civile art. 51

Codice procedura civile art. 63

Codice procedura civile art. 192

La parte che non ha presentato istanza di ricusazione del consulente tecnico nominato dal giudice nei termini indicati dall'art. 192 c.p.c., non può successivamente far valere la condizione di ricusabilità del consulente per contestare l'efficacia della consulenza, che rimane, pertanto, ritualmente acquisita al processo.

Cassazione civile, sez. III, 1 febbraio 1993, n. 1215

Mosca c. Aletto

Irregolarità del verbale di udienza

Codice procedura civile art. 193

Codice procedura civile art. 126

Codice procedura civile art. 130

Codice procedura civile art. 156

La mancata apposizione, da parte del consulente tecnico d'ufficio, della propria firma nel verbale dell'udienza nella quale lo stesso presta giuramento costituisce una mera irregolarità, non suscettibile di incidere sulla validità dell'attività processuale cui il detto verbale si riferisce, e che ha la funzione di documentare, né, tantomeno, su quella degli atti successivi.

Cassazione civile, sez. lav., 23 novembre 1996, n. 10386

Ciopirri c. Coppotelli

Qualifica di pubblico ufficiale

Codice penale art. 357

Codice penale art. 358

Codice procedura penale (1988) art. 359

Il consulente tecnico del PM - incaricato del compito di eseguire accertamenti integrativi delle indagini della polizia giudiziaria (nella specie volte al controllo del funzionamento di una clinica privata) -, sia per l'investitura ricevuta dal magistrato (art. 359 c.p.p.) sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario all'esercizio della funzione giurisdizionale (art. 357 c.p.), assume la qualifica di p.u. Tale qualità, ai fini del reato di istigazione alla corruzione, permane anche dopo la cessazione dell'incarico, sempre che l'offerta corruttiva sia fatta a causa delle funzioni esercitate, attesa la possibilità di rettifica dei risultati della consulenza e la necessità di esame orale del consulente nel dibattimento.

Cassazione penale, sez. VI, 7 gennaio 1999, n. 4062

Pizzicaroli

Attività – Limiti dell’incarico

Nel processo pensionistico, il consulente tecnico d’ufficio deve rispondere compiutamente a tutti i quesiti contenuti nell’atto di nomina del giudice, previa effettuazione degli accertamenti tecnici connessi in modo esplicito, dovendosi escludere l’esistenza di una sua qualsiasi discrezionalità nel modificare o restringere i limiti oggettivi e le modalità di esecuzione della perizia.

Corte Conti, sez. I, 2 maggio 2000, n. 137/A

Foresta c. Min. tesoro

Codice procedura civile art. 116

Il giudice di merito che ha regolarmente acquisito al processo l’accertamento tecnico preventivo può trarre elementi di prova anche dalle indagini effettuate dal consulente tecnico al di fuori dei limiti dell’incarico ricevuto se queste indagini siano state compiute nel rispetto del contraddittorio.

Cassazione civile, sez. II, 19 luglio 1995, n. 7863

Cons. agr. prov. Catanzaro c. Colosimo

Codice procedura civile art. 61

Poiché il consulente tecnico ha il compito di fornire al giudice i chiarimenti necessari che questo ritenga opportuno chiedergli, la sua attività di assistenza è circoscritta alle sole questioni la cui soluzione richieda particolari conoscenze tecniche ma non può estendersi fino all’interpretazione e valutazione di prove documentali, allo scopo di esprimere un giudizio che è riservato al giudice, circa l’esistenza di obbligazioni a carico di una delle parti in causa, e la colpevolezza o meno dell’inadempimento di una

di esse.

Cassazione civile, sez. III, 22 luglio 1993, n. 8206

Pinto e altro c. Rizzo

Attività – Prova documentale

Disp. attuaz. e trans. Cod. proc. civ. art. 74

Disp. attuaz. e trans. Cod. proc. civ. art. 87

Ai sensi degli art. 74 ed 87 disp. att. c.p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, del cancelliere), di guisa che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, sempreché la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione. Ne consegue che, accertata la irritalità della produzione in sede di giudizio di merito, la contumacia della parte interessata alla relativa rilevazione non consente di ritenerne sussistente una sua "accettazione implicita" (che dovrebbe conseguire ad una - non ipotizzabile - conoscenza della detta produzione), non risultando conferente, in proposito, il richiamo alla norma di cui all'art. 292 c.p.c. (secondo la quale il contumace non ha, sì, diritto ad alcuna comunicazione dei documenti depositati dalla controparte, ma limitatamente alle sole

ipotesi di produzioni documentali rituali), e non potendosi, imotivatamente, ritenere che la scelta processuale della contumacia comporti una implicita “mancata contestazione” di documenti irrualmente prodotti.

Cassazione civile, sez. II, 30 maggio 1997, n. 4822

Coledi c. Tirante

Disp. att. e trans. Cod. proc. civ. art. 74.

Disp. att. e trans. Cod. proc. civ. art. 87.

A norma degli art. 74 e 87 disp.att.c.p.c., gli atti e i documenti di parte prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati in apposito indice del fascicolo che li contiene, controllato e sottoscritto dal cancelliere; mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti e, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale. L'inosservanza di tali adempimenti preclude alla parte la possibilità di utilizzare i propri documenti come fonte di prova salvo che si accerti che la controparte, interessata a far valere l'irregolarità dell'esibizione, avendone avuto conoscenza, abbia accettato l'esibizione stessa, anche implicitamente, col discutere il valore ed infirmarne il contenuto.

Cassazione civile, sez. III, 5 novembre 1981, n. 5835

Vadalà c. Società Mazzanti,

Attività – Impossibilità del periziando di recarsi presso lo studio del consulente

Codice procedura civile art. 115

[Codice procedura civile art. 116](#)

[Codice procedura civile art. 193](#)

[L. 11 agosto 1973 n. 533 art. 9](#)

[L. 12 giugno 1984 n. 222 art. 1](#)

Nelle controversie in tema d'invalidità pensionabile, l'obbligo del consulente tecnico d'ufficio di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli (art. 193 c.p.c.) implica, in particolare, quello di visitare fuori dal proprio studio l'assicurato, qualora questi compri, anche mediante l'invio di certificazione medica, l'assoluta impossibilità di recarsi presso l'ausiliare per sottoporsi a visita e tale impedimento non sia superabile con un rinvio delle indagini entro ragionevoli limiti temporali. La consulenza che si pronuncia in ordine all'invalidità dell'assicurato in mancanza di visita di quest'ultimo, e sulla base dei soli documenti processuali, nonostante l'impossibilità del medesimo di sottoporsi a visita presso il consulente nel giorno da questo fissato, è inficiata da nullità, con conseguente nullità della sentenza che accoglie le conclusioni di tale consulenza; ma il vizio non è deducibile in cassazione ove la nullità della consulenza (esperita nel giudizio di primo grado) non sia stata dall'assicurato dedotta nei primi atti difensivi, o quanto meno in sede di precisazione delle conclusioni, e non abbia costituito oggetto di motivo di appello.

[Cassazione civile, sez. lav., 28 luglio 1994, n. 7036](#)

Cantelmo c. INPS

Attività – Obbligo di accertare con rigore di metodo gli elementi anamnestici

Il CTU medico - legale, per porre la propria diagnosi, può ritene-

re esistenti solo quei fatti che siano processualmente provati. Le dichiarazioni rese dal danneggiato al CTU medico - legale che non siano obiettivamente controllabili da quest'ultimo non costituiscono prova dell'esistenza di postumi permanenti. Pertanto il medico - legale chiamato ad accertare l'esistenza di postumi permanenti in seguito al meccanismo del colpo di frusta non segue una corretta procedura gnoseologica, ed anzi compie un grave errore, ove utilizzi esclusivamente quanto dichiarato dal periziato per porre la propria diagnosi, senza alcun riscontro oggettivo. L'ausiliario non può arrestarsi a quanto riferito dal periziato, ma deve verificarlo scientificamente, controllarlo obiettivamente, giustificarlo medico - legalmente.

Tribunale di Roma, 22 aprile 1998

D'Orto c. Soc. Firs assicur.

Attività – Accertamenti diagnostici

[Codice procedura civile art. 360](#)

[Codice procedura civile art. 444](#)

[L. 12 giugno 1984 n. 222](#)

[R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 art. 10](#)

In tema d'invalidità pensionabile, il consulente tecnico di ufficio non ha l'obbligo di procedere a riscontri strumentali quando l'esame clinico abbia chiaramente escluso l'attuale persistenza della patologia attestata da pregressi accertamenti, atteso che le indagini strumentali e di laboratorio non hanno, ai fini diagnostici, efficacia assoluta e determinante e che la necessità di farvi ricorso sussiste solo nei casi in cui l'esistenza della lamentata patologia non possa essere verificata attraverso l'esame diretto del pe-

riziando. La scelta dei mezzi e dei metodi di accertamento è affidata al giudizio professionale dell'ausiliario, che è censurabile in sede di legittimità solo quando dall'esame della consulenza, fatta propria dal giudice, emerge l'assoluta mancanza di correlazione fra la sintomatologia riscontrata e la diagnosi espressa o il mancato ricorso ad ulteriori mezzi di indagine in caso di palese insufficienza od incongruenza di quelli utilizzati per giungere alla diagnosi conclusiva.

Cassazione civile, sez. lav., 23 novembre 1994, n. 9929

Giudici c. INPS

Attività – Informazioni non rilevabili dagli atti processuali; assunzione di informazioni; accertamento di fatti accessori ed esame di documenti non prodotti in causa

Codice procedura civile art. 62

Codice procedura civile art. 115

Codice procedura civile art. 191

Codice procedura civile art. 194

Rientra nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere "aliunde" notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli. Dette indagini, quando ne siano indicate le fonti in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il dovuto controllo, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice.

Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 2001, n. 13686

De Cecco c. Volpe

[Codice procedura civile art. 112](#)

[Codice procedura civile art. 115](#)

[Codice procedura civile art. 116](#)

[Codice procedura civile art. 156](#)

[Codice procedura civile art. 157](#)

[Codice procedura civile art. 191](#)

[Codice procedura civile art. 194](#)

[Disp. attuaz. e trans. Cod. proc. civ. art. 90](#)

Il consulente d'ufficio, pur in mancanza di espressa autorizzazione del giudice, può, ai sensi dell'art. 194, comma 1, c.p.c., assumere informazioni da terzi e procedere all'accertamento dei fatti accessori costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli, ma non ha il potere di accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti, e, se sconfinata dai predetti limiti intrinseci al mandato conferitogli, tali accertamenti sono nulli per violazione del principio del contraddittorio, e, perciò, privi di qualsiasi valore probatorio, neppure indiziario. Invece la valutazione del CTU, che il giudice riscontri erronea, di elementi probatori acquisiti al processo e costituenti premessa necessaria della risposta ai quesiti, determina l'inattendibilità delle conclusioni su di essa basate.

[*Cassazione civile, sez. III, 10 maggio 2001, n. 6502*](#)

Pietro Paolo c. Loverro

[Codice procedura civile art. 159](#)

[Codice procedura civile art. 194](#)

[Codice procedura civile art. 195](#)

[Codice procedura civile art. 366](#)

[Disp. attuaz. e trans. Cod. proc. civ. art. 90](#)

La parte che, in sede di ricorso per cassazione, faccia valere la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, causata dall'utilizzazione di materiale documentario fornito dal consulente tecnico di parte ed acquisito al di fuori del contraddittorio tra le parti, ha l'onere di specificare quale sia il contenuto della documentazione di cui lamenta l'irregolare acquisizione e quali accertamenti e valutazioni del consulente tecnico - poi utilizzati dal giudice - siano fondati su tale documentazione. In difetto di tale specificazione - senza la quale neanche è possibile verificare se la dedotta irrivalenza abbia avuto una decisiva influenza sulla decisione impugnata - si configura l'inammissibilità del mezzo di impugnazione, stante la sua genericità.

[Cassazione civile, sez. lav., 5 aprile 2001, n. 5093](#)

Perciabosco c. Ente siciliano Promozione Ind. e altro

[Codice procedura civile art. 61](#)

[Codice procedura civile art. 62](#)

[Codice procedura civile art. 115](#)

Il potere del consulente tecnico di assumere informazioni da terzi e di accertare ogni circostanza necessaria per rispondere ai quesiti del giudice è circoscritto agli elementi accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, ma non si estende ai fatti e alle situazioni che, in quanto posti a fondamento delle domande o delle eccezioni delle parti, debbono essere da queste dedotti e provati; con la conseguenza che le indagini compiute con sconfinamento da questi limiti intrinseci al mandato sono nulle per violazione del principio del contraddittorio e restano prive di qualsiasi effetto probatorio anche solo indiziario. (Nella specie la S.C. ha ritenuto viziata la sentenza del giudice di merito fondata sulla relazione del consulente d'ufficio che, incaricato

di accertare la sussistenza, o meno, di una situazione di impossibilità della prestazione lavorativa per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, aveva proceduto autonomamente ad accertare le mansioni espletate dal lavoratore medesimo).

Cassazione civile, sez. lav., 29 maggio 1998, n. 5345

Banca Roma c. Bertocchi

[Codice procedura civile art. 61](#)

[Codice procedura civile art. 62](#)

[Codice procedura civile art. 194](#)

[Codice procedura civile art. 195](#)

La consulenza tecnica non può essere un mezzo di prova, né di ricerca dei fatti che debbono essere invece provati dalla parte, ma deve essere soltanto uno strumento di valutazione dei fatti già dimostrati, attraverso l'ausilio di persone dotate di particolare competenza tecnica. Ne consegue che ove il consulente tecnico violi la disposizione dell'art. 194 c.p.c. che fa divieto di chiedere chiarimenti alle parti, di assumere informazioni dai terzi di esaminare documenti e registri non prodotti in causa senza l'autorizzazione del giudice, gli eventuali errori ed incongruenze ravvisabili nel parere del consulente tecnico si trasmettono alla sentenza a loro volta viziandola.

Cassazione civile, sez. lav., 26 ottobre 1995, n. 11133

Soc. Fumagalli c. Benedetti

[Codice procedura civile art. 194](#)

Il consulente tecnico, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico senza bisogno di una preventi-

va autorizzazione del giudice e queste informazioni, quando ne siano indicate le fonti in modo da permettere il controllo delle parti, possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice.

Cassazione civile, sez. II, 11 marzo 1995, n. 2865

Maffei c. Ferrari

[Codice procedura civile art. 191](#)

[Codice procedura civile art. 194](#)

[Codice procedura civile art. 198](#)

La consulenza tecnica non è soltanto strumento di valutazione tecnica, ma anche di accertamento e di ricostruzione dei fatti storici prospettati dalle parti, senza peraltro costituire un mezzo sostitutivo dell' "onus probandi" gravante su di esse, pertanto, mentre è consentito all'ausiliare, nei limiti del principio dispositivo, di assumere di sua iniziativa informazioni ed esaminare documenti non prodotti in causa, anche senza l'espressa autorizzazione del giudice, spetta però a quest'ultimo, quale "peritus peritorum", di valutare, con prudente apprezzamento, se l'iniziativa sia stata utilmente condotta.

Cassazione civile, sez. lav., 7 novembre 1987, n. 8256

Bernardi c. Società Scidmetal,

[Codice procedura civile art. 194](#)

[Codice civile \(1942\) art. 2697](#)

Il consulente tecnico d'ufficio, nello svolgimento delle indagini che è stato autorizzato a compiere da solo, è abilitato ad assumere informazioni da terzi e ad acquisire, anche di sua iniziativa,

ogni elemento necessario per rispondere ai quesiti ancorché risultante da documenti non prodotti in causa, sempre che si tratti di fatti accessori, rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti o situazioni che, in quanto posti direttamente a fondamento delle domande e delle eccezioni delle parti, debbono essere provati da queste. Tali elementi possono essere utilizzati dal giudice per la formazione del proprio convincimento, se riferiti nella relazione di consulenza con indicazione della fonte cui sono stati attinti, in modo da consentire nel processo il controllo sull'attendibilità dei medesimi.

Cassazione civile, sez. I, 28 giugno 1979, n. 3616

Min. lavori pubblici c. Lentini,

Codice procedura civile art. 194

Il consulente tecnico d'ufficio, nello svolgimento delle sue indagini, può compiere, anche senza espressa autorizzazione del giudice, tutti gli accertamenti che siano collegati con l'oggetto della consulenza, assumendo, se del caso, notizie e informazioni presso terzi; tali notizie ed informazioni, tuttavia, non possono valere quali vere e proprie deposizioni testimoniali, ma hanno il valore di indagini liberamente apprezzabili.

Cassazione civile, sez. II, 8 maggio 1979, n. 2615

Muzi Proietti c. Belligotti,

Codice procedura civile art. 194

Nell'espletamento del mandato ricevuto il consulente tecnico ha facoltà di accertare, anche senza espressa autorizzazione del giudice, gli elementi di fatto che si presentino intimamente connessi con l'assolvimento dell'incarico e tali accertamenti, quando ne

siano indicate le fonti, sì che ne sia consentito il controllo della controparte, possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice.

Cassazione civile, sez. I, 23 febbraio 1979, n. 1207

Soc. S. Cristoforo c. Fall. Guarnera e altro,

Attività – Ricorso ad esperti

Codice procedura civile art. 194

Il consulente tecnico d'ufficio, anche se non espressamente autorizzato, può ricorrere all'opera di esperti per il compimento di particolari indagini o per l'acquisizione di elementi di giudizio da vagliare e trasfondere nel proprio elaborato, assumendo al riguardo ogni responsabilità morale e scientifica.

Tribunale Catania, 29 settembre 2000

Fall. soc. Acque Manganelli c. Prestifilippo e altro

Codice procedura civile art. 194

Il consulente tecnico può avvalersi dell'opera di un esperto per il compimento di particolari e specifiche indagini, in relazione alla particolare specializzazione professionale di tale collaboratore. Il ricorso all'opera di detti esperti pur in carenza di preventiva autorizzazione del giudice trova peraltro giustificazione nella peculiarità delle indagini tecniche da espletare e nella necessità - ove sussistente - di acquisire sussidi tecnici che esulano dalla competenza propria del consulente tecnico di ufficio.

Cassazione civile, sez. II, 15 giugno 1999, n. 5921

Fedele c. Osso e altro

Codice procedura civile art. 194

Il consulente tecnico di ufficio, anche in mancanza di una espressa autorizzazione del giudice, può avvalersi della collaborazione di esperti per il compimento di particolari indagini e per l'acquisizione di elementi da vagliare e trasfondere nella propria relazione, assumendo al riguardo ogni responsabilità morale e scientifica.

Cassazione civile, sez. II, 11 marzo 1995, n. 2859

Picalaga e altro c. Ronzetti

Codice procedura civile art. 194

Il consulente tecnico d'ufficio, anche se non espressamente autorizzato, può ricorrere all'opera di esperti per il compimento di particolari indagini o per l'acquisizione di elementi di giudizio da vagliare e trasfondere nel proprio elaborato, assumendo al riguardo ogni responsabilità morale e scientifica.

Cassazione civile, sez. I, 27 ottobre 1993, n. 10694

Berardi c. Sirsi

Attività – Determinazione dell'epoca di insorgenza del complesso invalidante

L. 12 giugno 1984 n. 222 art. 1

L. 12 giugno 1984 n. 222 art. 2

In materia di invalidità pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non coincide con quello degli accertamenti tecnici, nè con quello del deposito della rela-

zione del consulente tecnico, poiché è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale. Tale momento va quindi acclarato dal giudice del merito con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, e tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che non conteneva alcuna specifica motivazione in ordine alla decorrenza dello stato invalidante, in quanto si limitava a richiamare acriticamente le conclusioni cui era giunto il consulente tecnico di ufficio senza tenere nel debito conto il complesso delle patologie accertate).

Cassazione civile, sez. lav., 15 dicembre 2000, n. 15810

Pennetta c. INPS

Attività – Esorbitanza delle indagini rispetto ai quesiti

Codice procedura civile art. 62

Codice procedura civile art. 195

La censura inerente all'esorbitanza delle indagini del consulente d'ufficio rispetto ai quesiti formulati resta ininfluyente ove le risposte del consulente stesso siano comunque attinenti alla materia in discussione, essendo in tal caso utilizzabili dal giudice per il proprio convincimento, indipendentemente dall'eventuale sconfinamento del mandato.

Cassazione civile, sez. II, 8 gennaio 2000, n. 117

Scabello c. Saverino

Attività – Omessa trascrizione delle osservazioni dei consulenti di parte

[Codice procedura civile art. 194](#)

[Codice procedura civile art. 195](#)

[Disp. attuaz. e trans. Cod. proc. civ. art. 90](#)

A differenza dell'ipotesi di omessa comunicazione da parte del consulente tecnico d'ufficio alle parti o ai loro consulenti del luogo, del giorno e dell'ora dell'inizio delle operazioni peritali, che incide sull'esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che la consulenza tecnica viene ad essere affetta da nullità (peraltro relativa, e perciò deducibile soltanto nella prima udienza o difesa successiva al deposito della relazione peritale), non è, invece, comminata alcuna nullità per il fatto che il consulente tecnico ometta di trascrivere le osservazioni formulate dalle parti o dai loro consulenti tecnici, essendo sufficiente che tali osservazioni siano state prese in considerazione.

[Cassazione civile, sez. lav., 19 novembre 2001, n. 14489](#)

Di Prisco c. INPS

[Codice procedura civile art. 194](#)

[Codice procedura civile art. 195](#)

Non dà luogo a nullità della consulenza tecnica l'omessa verbalizzazione delle operazioni compiute senza l'intervento del giudice così come la mancata indicazione nella relazione delle operazioni compiute da consulenti nominati in un precedente grado di giudizio, delle osservazioni e delle istanze delle parti e dei loro consulenti, non essendo comminata alcuna nullità per violazione dell'art. 195 c.p.c.

[Cassazione civile, sez. II, 14 aprile 1999, n. 3680](#)

Cristofoli c. Fall. Crosariol

[Codice procedura civile art. 194](#)

[Codice procedura civile art. 195](#)

[Disp. attuaz. e trans. Cod. proc. civ. art. 90](#)

A differenza dell'ipotesi di omessa comunicazione da parte del consulente tecnico d'ufficio alle parti o ai loro consulenti del luogo, giorno ed ora dell'inizio delle operazioni peritali, che incide sull'esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che la consulenza tecnica viene ad essere affetta da nullità (peraltro relativa, e quindi deducibile solo nella prima udienza o difesa successiva al deposito della relazione), nessuna nullità deve ritenersi invece comminata dalla legge per il fatto che il consulente tecnico ometta di trascrivere le osservazioni formulate dalle parti o dai loro consulenti, occorrendo solo che tali osservazioni siano state tenute presenti.

[Cassazione civile, sez. II, 14 febbraio 1994, n. 1459](#)

Jermini c. Pietropaolo

Poteri del giudice

Valutazione della consulenza – Adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio

[Codice procedura civile art. 61](#)

[Codice procedura civile art. 116](#)

[Codice procedura civile art. 360](#)

Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c.

[Cassazione civile, sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080](#)

Massobrio c. Costa

Allorché il giudice del merito ritenga di doversi uniformare al parere espresso dal consulente tecnico di ufficio, non è obbligato ad indicare diffusamente le ragioni di tale adesione, potendo inoltre disattendere senza particolare e specifica confutazione altre consulenze tecniche, fondando il suo convincimento su considerazioni che ne escludono obiettivamente l'attendibilità.

Corte Conti, sez. I, 20 dicembre 1999, n. 334/A

Bertesina Levi c. Min. tesoro

Codice procedura civile art. 61

L. 12 giugno 1984 n. 222 art. 1

L. 12 giugno 1984 n. 222 art. 2

Il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni sono state rigettate.

Cassazione civile, sez. lav., 8 agosto 1998, n. 7806

Ortis c. INPS

Il giudice di merito non è tenuto ad argomentare diffusamente la propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o dei loro difensori e consulenti (ovvero tali argomentazioni risultino del tutto aspecifiche ed infondate), potendosi egli limitare, in tale caso, a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella sua relazione, mentre non può esimersi dall'obbligo di una più puntuale e dettagliata motivazione allorquando i rilievi mossi alla consulenza risultino specifici, argomentati, e tali da condurre, se riconosciuti come fondati, ad una soluzione affatto diversa rispetto a quella adottata. (Nella specie, nonostante i puntuali rilievi mossi dai consulenti di parte, il giudice di merito aveva recepito del tutto acriticamente gli accertamenti effettuati dal consulente tecnico d'ufficio - limitandosi a definirli "non suscettibili di cen-

sure” - in relazione ai criteri seguiti per l’individuazione della linea di confine tra due fondi, rilevante al fine di stabilire la natura della costruzione realizzata in uno di essi).

Cassazione civile, sez. II, 24 novembre 1997, n. 11711

Mascolo c. Vanni

Codice procedura civile art. 116

Codice procedura civile art. 191

Codice procedura civile art. 201

D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 art. 83

Il giudice del gravame, ove per la decisione della causa sia necessario avvalersi delle risultanze di una consulenza tecnica (come nel caso in cui debba valutarsi la permanenza di una percentuale di inabilità superiore al minimo indennizzabile, in controversia relativa alla soppressione della rendita da infortunio o malattia professionale da parte dell’INAIL, a norma dell’art. 83 del DPR n. 1130 del 1965), pur non essendo tenuto ove aderisca alle conclusioni del proprio ausiliare a precisare in modo specifico le ragioni di tale adesione, anche in presenza di rilievi mossi dalla parte, non può tuttavia recepire acriticamente le conclusioni del consulente tecnico di primo grado allorquando l’operato di costui sia stato posto in discussione con specifiche censure, potenzialmente idonee ad incidere sulla soluzione della controversia, avendo egli in tal caso l’obbligo di prendere in esame tali rilievi sia per verificarne la fondatezza mediante il rinnovo dell’indagine tecnica sia per disattenderli con adeguata motivazione.

Cassazione civile, sez. lav., 4 febbraio 1997, n. 1042

Massaro c. INAIL

[Codice procedura civile art. 132](#)

[Codice procedura civile art. 360](#)

Il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso; quando, invece, i rilievi all'operato del consulente tecnico sono stati avanzati dopo il deposito della relazione (e non hanno ricevuto risposta, quindi, in tale relazione), il giudice che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico non può sottrarsi, se gli argomenti sono specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati questi rilievi.

[Cassazione civile, sez. II, 9 dicembre 1995, n. 12630](#)

Cambesu c. Cambesu

[Codice procedura civile art. 61](#)

[Codice procedura civile art. 87](#)

[Codice procedura civile art. 116](#)

Il giudice del merito, quando accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni delle parti. Quando, però, le critiche mosse alla consulenza sono tali che, se fondate, condurrebbero a soluzione diversa da quella proposta, il medesimo giudice non adempie all'obbligo della motivazione se, per confutare, si limita a generiche affermazioni di adesione al parere del consulente.

[Cassazione civile, sez. II, 23 giugno 1995, n. 7150](#)

Ursillo c. Amore

[Codice procedura civile art. 132](#)

[Codice procedura civile art. 360](#)

Il giudice di merito che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni alle quali non si sia dato carico, non essendo all'uopo sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio.

[Cassazione civile, sez. II, 24 febbraio 1995, n. 2114](#)

Di Chiara c. Tecnimpianti

[Codice procedura civile art. 132](#)

[Codice procedura civile art. 360](#)

Anche quando condivide le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, il giudice di merito deve indicare, nella motivazione, le ragioni che lo inducono a disattendere le critiche e le diverse allegazioni difensive di parte, quando queste siano specifiche e particolareggiate.

[Cassazione civile, sez. III, 21 febbraio 1995, n. 1863](#)

D'Ambrosio c. Baravelli

[Codice procedura civile art. 442](#)

[Codice procedura civile art. 445](#)

[L. 12 giugno 1984 n. 222 art. 1](#)

L. 12 giugno 1984 n. 222 art. 2

In materia di assegno ordinario di invalidità o di pensione ordinaria di inabilità, l'obbligo del giudice d'appello di motivare la propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio di primo grado, investito da specifiche censure in sede di impugnazione, non può ritenersi assolto da una motivazione costituita da mere espressioni di stile, specie se risultanti da un modulo prestampato o ciclostilato, dovendo al contrario tale giudice fornire una motivazione del suo convincimento rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame.

Cassazione civile, sez. lav., 13 gennaio 1995, n. 347

Salvatori c. INPS

Codice procedura civile art. 61

Codice procedura civile art. 437

Codice procedura civile art. 441

R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 art. 10

Non è affetta dal vizio di motivazione la sentenza del giudice di appello che, seguendo le conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato nel II grado del giudizio, ometta una specifica risposta alle note critiche alla relazione peritale, redatte dal difensore della parte e quindi non da un organo tecnico in grado di muovere censure d'ordine medico-legale con crisma di attendibilità.

Cassazione civile, sez. lav., 23 novembre 1994, n. 9921

INPS c. Congedo

È ben vero che nelle controversie in materia di pensione di invalidità il giudice del merito non è tenuto ad enunciare un'analitica

motivazione allorquando ritenga di seguire il parere del consulente tecnico, ma è anche vero che tale obbligo sussiste quando l'interessato abbia mosso specifiche critiche all'operato dello stesso consulente, in quanto in tal caso l'esigenza di intrinseca razionalità della decisione e di corrispondenza di essa con la richiesta delle parti impongono al giudice di rendere conto delle ragioni per le quali non abbia ritenuto di condividere le critiche mosse.

Cassazione civile, sez. lav., 9 marzo 1993, n. 2846

INPS c. D'Aquila

Il principio, secondo cui nelle controversie in materia di invalidità pensionabile l'adesione alle conclusioni del CTU di primo grado è sufficiente per ritenere implicitamente disattese dal giudice di secondo grado le contrarie osservazioni di parte, non è applicabile quando l'appellante, con la proposizione di analitiche censure dell'operato del consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado, solleciti il completo riesame dei fatti di causa.

Cassazione civile, sez. lav., 22 luglio 1992, n. 8839

INPS c. Pulla

Codice procedura civile art. 132

Codice procedura civile art. 445

L. 12 giugno 1984 n. 222 art. 1

L. 12 giugno 1984 n. 222 art. 2

In materia di assegno ordinario d'invalidità o di pensione ordinaria d'inabilità (artt. 1 e 2 l. 12 giugno 1984 n. 224), l'obbligo del giudice di appello di motivare la propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio di primo grado, investite da

specifiche censure in sede d'impugnazione, non può ritenersi assolto da una motivazione costituita da mere espressioni di stile, specie se risultanti da un modulo prestampato o ciclostilato.

Cassazione civile, sez. lav., 17 aprile 1992, n. 4741

INPS c. Spina,

Valutazione della consulenza – Valutazioni difformi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio

Codice procedura civile art. 195

Il giudice, allorché intenda discostarsi dalle considerazioni del consulente tecnico d'ufficio, deve adeguatamente motivare le sue valutazioni ed i suoi apprezzamenti e non può limitarsi alla mera affermazione di principi tecnici, di cui non sia indicata la fonte e non sia pertanto possibile verificare congruità ed esattezza e che non siano sorretti da ragionamento idoneo a spiegarli, ragionamento non ravvisabile nella semplice valutazione di “evidenza”.

Cassazione civile, sez. I, 11 dicembre 1999, n. 13863

Soc. Siad c. Soc. Sol e altro

Codice procedura civile art. 116

Codice procedura civile art. 195

L. 22 ottobre 1971 n. 865 art. 19

L. 8 agosto 1992 n. 359 art. 5 bis

Le valutazioni espresse dal C.T.U. non hanno efficacia vincolante per il giudice, che può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processua-

li e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo indicare in particolare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico - giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del C.T.U. In materia di valutazione di immobili ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio o del risarcimento del danno da occupazione appropriativa, qualora ritenga inaccettabili i criteri adottati dal consulente, può disattenderne le conclusioni facendo, ad esempio, riferimento alla stima amministrativa, quale indice di valutazione idoneo, insieme alle altre emergenze di causa, alla determinazione dell'indennità, ma non può apoditticamente affermare l'eccessività del valore venale, come accertato dal consulente tecnico, sostituendolo con un altro valore ritenuto, semplicemente, equo.

Cassazione civile, sez. I, 14 gennaio 1999, n. 333

Cons. area sviluppo ind. Messina c. Muscianisi

Codice procedura civile art. 61

Codice procedura civile art. 116

Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice, che può legittimamente disattenderle, in sentenza, attraverso una loro valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti, altresì, idoneamente, congruamente e logicamente motivata.

Cassazione civile, sez. II, 26 febbraio 1998, n. 2145

Pagliani e altro c. Savioli e altro

Codice civile art. 1916

Codice civile art. 2236

Codice procedura civile art. 335

L. 30 marzo 1971 n. 118 art. 12

Nel nostro ordinamento vige il principio “judex peritus peritorum”, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d’ufficio; e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche; in ambedue i casi, l’unico onere incontrato dal giudice è quello di un’adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto.

Cassazione civile, sez. III, 18 novembre 1997, n. 11440

Usl n. 2 Gorizia c. Fiorelli e altro

Codice procedura civile art. 132

Il giudice di merito, qualora il suo dissenso dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio attenga non alla valutazione ed alla interpretazione degli elementi obiettivi da questo acquisiti ma alla loro stessa esistenza, non può, senza incorrere in vizi di motivazione, mettere in dubbio o negare tali elementi con affermazioni generiche.

Cassazione civile, sez. II, 14 maggio 1993, n. 5485

Dato c. Impr. Mantovani

Valutazione della consulenza – Conclusioni discordi tra più consulenze

[Codice procedura civile art. 61](#)

[Codice procedura civile art. 195](#)

[Codice procedura civile art. 196](#)

[Codice procedura civile art. 360](#)

Quando, a seguito delle osservazioni delle parti in ordine alla relazione del consulente tecnico di ufficio, il giudice disponga una consulenza tecnica suppletiva che pervenga a conclusioni diverse rispetto alla precedente, egli non può basare la propria decisione esclusivamente sulle risultanze della prima consulenza, senza motivare sulle ragioni per le quali non intende prendere in considerazione la consulenza suppletiva.

[Cassazione civile, sez. lav., 24 luglio 2001, n. 10052](#)

Valero Aznar c. USL n. 2 Savonese

[Codice procedura civile art. 61](#)

[Codice procedura civile art. 132](#)

Nel caso di contrasto tra le valutazioni espresse dai consulenti tecnici d'ufficio nei due gradi del giudizio di merito, il giudice d'appello, qualora ritenga di dover prestare completa adesione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico da lui stesso nominato, non è obbligato ad indicare le ragioni per le quali disattende la contraria valutazione espressa dalla prima consulenza, la quale deve ritenersi, anche per implicito, rifiutata in base ai rilievi critici espressi nella seconda consulenza.

[Cassazione civile, sez. lav., 3 marzo 2001, n. 3093](#)

Min. Int. c. Commissari

[Codice procedura civile art. 61](#)

[Codice procedura civile art. 116](#)

[Codice procedura civile art. 196](#)

[Codice procedura civile art. 356](#)

Il giudice di secondo grado, malgrado abbia disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, può accogliere, in sede di decisione, le conclusioni di quest'ultima anziché della seconda consulenza, purché motivi le ragioni della scelta e contesti le argomentazioni della consulenza non accolta.

[Cassazione civile, sez. II, 27 marzo 1998, n. 3240](#)

Tomei e altro c. D'Emilia e altro

[Codice procedura civile art. 424](#)

Il principio secondo cui, ove il giudice del merito ritenga di dover aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio dallo stesso nominato, lo stesso non è tenuto ad una particolareggiata motivazione, ben potendo il relativo obbligo ritenersi assolto con l'indicazione, come fonte di convincimento, della relazione di consulenza, è applicabile anche nel caso in cui le valutazioni contenute in una prima relazione peritale siano state oggetto di esame critico in una successiva consulenza tecnica d'ufficio alle difformi conclusioni della quale il giudice del merito ritenga di aderire; anche in questo caso, infatti, è sufficiente la ragionata accettazione dei risultati della nuova consulenza per ritenere implicitamente disattesi, senza necessità di specifica ed analitica confutazione, le argomentazioni ed i conclusivi rilievi esposti nella consulenza precedentemente esposta. Però difetta di motivazione la sentenza che aderisca all'una o all'altra consulenza senza evidenziare le ragioni della scelta operata ovvero, pur confrontando

le diverse conclusioni peritali e rilevandone le divergenze valutative, ne recepisca acriticamente talune, senza esporre congruamente le ragioni di esclusione delle altre.

Cassazione civile, sez. lav., 17 gennaio 1998, n. 418

Nocera c. INPS

Codice procedura civile art. 61

Codice procedura civile art. 132

Nel caso di contrasto tra le valutazioni espresse dai consulenti tecnici d'ufficio nei due gradi del giudizio di merito, qualora il giudice d'appello ritenga di dover prestare completa adesione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico da lui stesso nominato, non è obbligato ad indicare le ragioni per le quali disattende la contraria valutazione espressa dalla prima consulenza, la quale deve ritenersi, eventualmente anche per implicito, rifiutata in base alle considerazioni espresse nella seconda consulenza con essa incompatibili.

Cassazione civile, sez. lav., 27 luglio 1996, n. 6792

Saiu c. INAIL

Disp. attuaz. e trans. Cod. proc. civ. art. 152

Il principio secondo cui, ove il giudice del merito ritenga di dover aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio dallo stesso nominato, non è tenuto ad una particolareggiata motivazione, ben potendo il relativo obbligo ritenersi assolto con l'indicazione, come fonte di convincimento, della relazione di consulenza, è applicabile anche nel caso in cui le valutazioni contenute in una prima relazione peritale siano state oggetto di esame critico in una successiva consulenza tecnica d'ufficio le cui diffor-

mi conclusioni il giudice del merito ritenga di accogliere e di far proprie; anche in questo caso, infatti, è sufficiente la ragionata accettazione dei risultati della nuova consulenza per ritenere implicitamente disattesi, senza necessità di specifica ed analitica confutazione, le argomentazioni ed i conclusivi rilievi esposti nella consulenza precedentemente disposta.

Cassazione civile, sez. lav., 11 gennaio 1995, n. 271

Borgacci c. INAIL

Obbligatorietà di disporre la consulenza nel giudizio di primo grado in materia di assistenza e previdenza obbligatoria

Codice procedura civile art. 445

Ai sensi dell'art. 445 c.p.c. nelle controversie previdenziali che richiedono accertamenti tecnici la nomina di un consulente tecnico è obbligatoria per il giudice di primo grado, mentre è facoltativa per il giudice di appello, il quale, peraltro, a pena di nullità del procedimento di secondo grado, è tenuto a disporre la consulenza, se questa fu omessa nel giudizio di primo grado.

Cassazione civile, sez. lav., 11 giugno 1999, n. 5794

Brogi c. Ferr. Stato

Codice procedura civile art. 441

Codice procedura civile art. 442

Codice procedura civile art. 445

Disp. attuaz. e trans. Cod. proc. civ. art. 149

Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile la nomina del consulente tecnico d'ufficio è obbligatoria per il giudice di

primo grado, mentre è, in linea di principio, meramente facoltativa per il giudice d'appello, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico. Peraltro, è pur sempre da considerare giuridicamente corretto che il giudice d'appello, qualora non condivida o nutra dubbi sulla bontà di una prima consulenza, ne disponga il rinnovo. Infatti, il contributo alle cognizioni di ordine tecnico del giudice, derivante da tale rinnovo, è difficilmente sostituibile, stante il grado altamente specialistico raggiunto dalle discipline tecniche e, specificamente, dalla medicina legale. (Nel caso di specie - relativo all'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento - il Ministero dell'Interno aveva sostenuto l'inutilità della consulenza tecnica disposta dal giudice di appello sul principale rilievo che l'interessata era deceduta nel corso del giudizio, sicché si trattava esclusivamente di effettuare un riscontro documentale).

Cassazione civile, sez. lav., 7 giugno 1999, n. 5578

Min. Int. c. Pedata e altro

Codice procedura civile art. 445

Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria che richiedono accertamenti tecnici, la nomina di un consulente tecnico è obbligatoria per il giudice di primo grado ai sensi dell'art. 445 c.p.c., mentre è facoltativa per il giudice d'appello, il quale, tuttavia, è tenuto, a pena di nullità del procedimento di secondo grado, a disporre la suddetta consulenza ove essa risulti omessa nel giudizio di primo grado.

Cassazione civile, sez. lav., 5 dicembre 1998, n. 12354

Mensi c. INAIL

Facoltà di disporre una nuova consulenza in appello

[Codice procedura civile art. 441](#)

Nel rito del lavoro, il giudice del gravame, qualora ritenga convincenti e condivisibili le conclusioni del consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado, non è tenuto a disporre una nuova consulenza, rientrando tale facoltà, consentitagli dall'art. 441, comma 1, c.p.c., nell'ambito dei poteri discrezionali a lui spettanti e non sindacabili in sede di legittimità se non attraverso la motivazione con la quale egli abbia giustificato il proprio convincimento in risposta alle doglianze all'uopo mosse dalla parte interessata.

[Cassazione civile, sez. lav., 8 marzo 2001, n. 3371](#)

Min. Int. c. Serrile e altro

[Codice procedura civile art. 445](#)

Ai sensi dell'art. 445 c.p.c. nelle controversie previdenziali che richiedono accertamenti tecnici la nomina di un consulente tecnico è obbligatoria per il giudice di primo grado, mentre è facoltativa per il giudice di appello, il quale, peraltro, a pena di nullità del procedimento di secondo grado, è tenuto a disporre la consulenza, se questa fu omessa nel giudizio di primo grado.

[Cassazione civile, sez. lav., 11 giugno 1999, n. 5794](#)

Brogi c. Ferr. Stato

[Codice procedura civile art. 441](#)

[Codice procedura civile art. 442](#)

[Codice procedura civile art. 445](#)

[Disp. attuaz. e trans. Cod. proc. civ. art. 149](#)

Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile la nomina del consulente tecnico d'ufficio è obbligatoria per il giudice di primo grado, mentre è, in linea di principio, meramente facoltativa per il giudice d'appello, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico. Peraltro, è pur sempre da considerare giuridicamente corretto che il giudice d'appello, qualora non condivida o nutra dubbi sulla bontà di una prima consulenza, ne disponga il rinnovo. Infatti, il contributo alle cognizioni di ordine tecnico del giudice, derivante da tale rinnovo, è difficilmente sostituibile, stante il grado altamente specialistico raggiunto dalle discipline tecniche e, specificamente, dalla medicina legale. (Nel caso di specie – relativo all'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento – il Ministero dell'Interno aveva sostenuto l'inutilità della consulenza tecnica disposta dal giudice di appello sul principale rilievo che l'interessata era deceduta nel corso del giudizio, sicché si trattava esclusivamente di effettuare un riscontro documentale).

Cassazione civile, sez. lav., 7 giugno 1999, n. 5578

Min. Int. c. Pedata e altro

[Codice procedura civile art. 61](#)

[Codice procedura civile art. 196](#)

[Codice procedura civile art. 197](#)

[Codice procedura civile art. 345](#)

[Codice procedura civile art. 112](#)

La consulenza tecnica può essere sia strumento di valutazione tecnica che di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche e, qualora la parte solleciti l'esercizio del potere ufficioso di disposizione della consulenza per accertare fatti di tale specie, il giudice deve

motivare l'eventuale diniego e le ragioni spiegate sono sindacabili in sede di legittimità; peraltro, allorquando si richieda in appello la rinnovazione della consulenza contestando non i dati tecnico-storici accertati ma le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, da un lato l'istanza è ammissibile in quanto non si versa nell'ipotesi di richiesta di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e dall'altro il giudice non ha un obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito, bensì di rispondere alle censure tecnico-valutative mosse dall'appellante alle valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata; conseguentemente l'omesso espresso rigetto dell'istanza di rinnovazione non dà luogo a vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. potendo se del caso sussistere solo un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per respingere le censure tecniche alla sentenza impugnata.

Cassazione civile, sez. III, 19 maggio 1999, n. 4852

Soc. Assicur. Generali c. Maturi e altro

Codice procedura civile art. 445

Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria che richiedono accertamenti tecnici, la nomina di un consulente tecnico è obbligatoria per il giudice di primo grado ai sensi dell'art. 445 c.p.c., mentre è facoltativa per il giudice d'appello, il quale, tuttavia, è tenuto, a pena di nullità del procedimento di secondo grado, a disporre la suddetta consulenza ove essa risulti omessa nel giudizio di primo grado.

Cassazione civile, sez. I, 5 dicembre 1998, n. 12354

Mensi c. INAIL

[Codice procedura civile art. 112](#)

[Codice procedura civile art. 345](#)

Seppure non è obbligatoria la rinnovazione della consulenza tecnica in grado d'appello, tuttavia, qualora il giudice ritenga di non aderire ad una richiesta in tal senso formulata dall'appellante, deve spiegare le ragioni del proprio diniego, soprattutto quando sia stato dedotto un aggravamento delle condizioni fisiche dell'assicurato rispetto a quelle esaminate ed esistenti al momento della consulenza eseguita in primo grado.

[Cassazione civile, sez. III, 17 novembre 1997, n. 11396](#)

Urbinati c. Convitto naz. Vittorio Emanuele II

[Codice procedura civile art. 61](#)

[Codice procedura civile art. 441](#)

Il giudice di appello può disattendere la richiesta di nuova consulenza se confuta con valide argomentazioni le ragioni addotte dalla parte a fondamento della sua richiesta.

[Cassazione civile, sez. lav., 4 gennaio 1995, n. 68](#)

Parasiliti e altro c. INAIL

[Codice procedura civile art. 196](#)

Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità (nella specie il giudice di appello aveva disposto la rinnovazione delle indagini da parte di un nuo-

vo consulente tecnico).

Cassazione civile, sez. II, 20 dicembre 1994, n. 10972

Parsi e altro c. Soc. Caesar alberghi

Facoltà di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, nonché di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio

Codice procedura civile art. 61

Codice procedura civile art. 196

Codice procedura civile art. 197

Codice procedura civile art. 360

Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere, così come il mancato esercizio di esso, non è censurabile in sede di legittimità.

Cassazione civile, sez. III, 6 aprile 2001, n. 5142

INAIL c. Lubrano e altro

Codice civile (1942) art. 1349

Codice civile (1942) art. 2113

Codice procedura civile art. 437

Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il con-

sulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità. (Nella specie il giudice di appello aveva sentito a chiarimenti il consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado, disattendendo la richiesta di una delle parti - che poi se ne era doluta in Cassazione - di disporre una nuova consulenza medico legale).

Cassazione civile, sez. lav., 10 giugno 1998, n. 5777

Soc. Ergom materie plastiche c. Sisi

Consulenza tecnica d'ufficio

Funzioni della consulenza tecnica

[Codice procedura civile art. 61](#)

[Codice procedura civile art. 437](#)

[Codice procedura civile art. 441](#)

La consulenza tecnica d'ufficio si traduce in un esame dei dati specialistici in atti in modo da servire a lumeggiare la questione dibattuta affinché il giudice possa trarne elementi chiarificatori ai fini della sua decisione. Essa pertanto quale ausilio per il giudice nella soluzione di questioni prettamente tecniche e non mezzo di prova sfugge, nel rito del lavoro, alla regola contenuta nell'art. 437 c.p.c. sulla possibilità di disporre nuovi mezzi di prova, in grado di appello, solo quando essi siano indispensabili.

[Cassazione civile, sez. lav., 15 settembre 1997, n. 9175](#)

Masini c. Soc. Siet

[Codice procedura civile art. 61](#)

[Codice procedura civile art. 62](#)

[Codice procedura civile art. 194](#)

[Codice procedura civile art. 195](#)

La consulenza tecnica non può essere un mezzo di prova, nè di ricerca dei fatti che debbono essere invece provati dalla parte, ma deve essere soltanto uno strumento di valutazione dei fatti già dimostrati, attraverso l'ausilio di persone dotate di particolare competenza tecnica. Ne consegue che ove il consulente tecnico violi la disposizione dell'art. 194 c.p.c. che fa divieto di chiedere chia-

rimenti alle parti, di assumere informazioni dai terzi di esaminare documenti e registri non prodotti in causa senza l'autorizzazione del giudice, gli eventuali errori ed incongruenze ravvisabili nel parere del consulente tecnico si trasmettono alla sentenza a loro volta viziandola.

Cassazione civile, sez. lav., 26 ottobre 1995, n. 11133

Soc. Fumagalli c. Benedetti

Nullità relativa per omessa comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali

Codice procedura civile art. 194

Codice procedura civile art. 195

Disp. attuaz. e trans. Cod. proc. civ. art. 90

A differenza dell'ipotesi di omessa comunicazione da parte del consulente tecnico d'ufficio alle parti o ai loro consulenti del luogo, del giorno e dell'ora dell'inizio delle operazioni peritali, che incide sull'esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che la consulenza tecnica viene ad essere affetta da nullità (peraltro relativa, e perciò deducibile soltanto nella prima udienza o difesa successiva al deposito della relazione peritale), non è, invece, comminata alcuna nullità per il fatto che il consulente tecnico ometta di trascrivere le osservazioni formulate dalle parti o dai loro consulenti tecnici, essendo sufficiente che tali osservazioni siano state prese in considerazione.

Cassazione civile, sez. lav., 19 novembre 2001, n. 14489

Di Prisco c. INPS

[Codice procedura civile art. 156](#)

[Codice procedura civile art. 194](#)

[Disp. attuaz. e trans. Cod. proc. civ. art. 90](#)

L'omissione della comunicazione, con la forma del biglietto di cancelleria, della data e del luogo di inizio delle operazioni peritali, così come prescritto – in mancanza della apposita dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza – dall'art. 90 disp. att. c.p.c., non induce nullità della consulenza tecnica, qualora risulti che le parti siano state egualmente poste in grado di assistere all'indagine e di esplicitare in essa le attività ritenute convenienti. (Nella specie il consulente aveva dato avviso dell'inizio delle operazioni con lettera raccomandata e la S.C. ha escluso - in applicazione del suindicato principio - la configurabilità della denunciata nullità).

[Cassazione civile, sez. lav., 5 aprile 2001, n. 5093](#)

Perciabosco c. Ente Siciliano Promozione Ind. e altro

[Codice procedura civile art. 157](#)

[Codice procedura civile art. 194](#)

[Disp. attuaz. e trans. Cod. proc. civ. art. 90](#)

La mancata comunicazione al difensore di una delle parti costituite, da parte del consulente tecnico autorizzato dal giudice a compiere indagini da solo (art. 194 c.p.c.), del tempo e del luogo di inizio delle operazioni (art. 90, comma 1, disp. att.), determina la nullità della consulenza tecnica – rilevante ove tempestivamente eccepita – nè il vizio è escluso dalla presenza alle operazioni della parte personalmente, che debba essere sottoposta ad accertamenti medico-legali.

[Cassazione civile, sez. lav., 27 settembre 2000, n. 12785](#)

Seddio c. Min. Int.

Codice procedura civile art. 157

La nullità della consulenza tecnica, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali, ha carattere relativo e, pertanto, deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella prima udienza, istanza o difesa successiva al deposito della relazione, del quale, ai sensi dell'art. 157 comma 2 c.p.c., sia stata data comunicazione, nelle forme di legge, al difensore della parte interessata.

Cassazione civile, sez. lav., 23 dicembre 1999, n. 14483

Filippo c. Cavaglion

Codice procedura civile art. 157

Disp. attuaz. e trans. Cod. proc. civ. art. 90

Disp. attuaz. e trans. Cod. proc. civ. art. 91

Tutte le nullità relative all'espletamento della consulenza tecnica hanno carattere relativo e devono essere fatte valere nella prima udienza successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanate. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sanata la nullità conseguente all'omessa comunicazione dell'inizio delle operazioni per non essere stata eccepita all'udienza successiva alla comunicazione del provvedimento di liquidazione del compenso al C.T.U. nè in quelle seguenti).

Cassazione civile, sez. I, 1 ottobre 1999, n. 10870

Com. Mazzarone c. Recca e altro

Codice procedura civile art. 157

Codice procedura civile art. 194

Codice procedura civile art. 195

La nullità della consulenza tecnica, derivante dalla mancata co-

municazione, alle parti, della data di inizio o di proseguimento delle operazioni peritali, ha carattere relativo e, pertanto, deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella prima udienza, istanza o difesa successiva al deposito della relazione, della quale, ai sensi del comma 2 dell'art. 157 c.p.c., sia stata data comunicazione, nelle forme di legge, al difensore della parte interessata; e se non può escludersi che possa realizzarsi acquiescenza nei confronti della suddetta nullità, anche in forza di dichiarazioni e comportamenti anteriori al deposito della consulenza, occorre, comunque, che sia le une che gli altri si rendano riferibili al procuratore alla lite, il quale ha la disponibilità dei mezzi di difesa nel processo (posto che non si tratta, in alcun modo, neppure in tesi, di un fenomeno di rinuncia alla pretesa sostanziale), ed assumano il significato non equivoco di preventiva rinuncia a far valere la nullità.

Cassazione civile, sez. I, 18 aprile 1997, n. 3340

Barracco c. Cortese

[Codice procedura civile art. 157](#)

[Codice procedura civile art. 194](#)

[Disp. attuaz. e trans. Cod. proc. civ. art. 90](#)

[Disp. attuaz. e trans. Cod. proc. civ. art. 91](#)

Eventuali irritalità dell'espletamento della consulenza tecnica ne determinano la nullità solo ove incidano sulle garanzie del contraddittorio, come quelle consistenti nell'omissione delle comunicazioni di cui agli art. 90 e 91 disp. attuaz. c.c. Trattasi peraltro di nullità relative che restano sanate se non opposte nella prima udienza successiva al deposito della relazione peritale, per tale intendendosi anche l'udienza di mero rinvio, e che si verificano solo se detta omissione attenga all'inizio delle operazioni,

non richiedendosi analoghe comunicazioni per ogni singola ulteriore attività che il consulente tecnico ritenga di dover compiere.

Cassazione civile, sez. II, 9 febbraio 1995, n. 1457

Di Giovanni c. Amagliani e altro

[Codice procedura civile art. 62](#)

[Codice procedura civile art. 157](#)

[Codice procedura civile art. 194](#)

[Codice procedura civile art. 195](#)

[Disp. attuaz. e trans. Cod. proc. civ. art. 90](#)

[Disp. attuaz. e trans. Cod. proc. civ. art. 91](#)

Il principio del contraddittorio si applica anche alle indagini compiute dal consulente tecnico d'ufficio, ma l'omissione della prescritta comunicazione determina la nullità della consulenza solo ove i diritti della difesa siano stati violati in concreto, per non essere state poste le parti in grado di intervenire alle operazioni. Tale nullità ha carattere relativo e, pertanto, è sanata se non eccitata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio.

Cassazione civile, sez. II, 20 dicembre 1994, n. 10971

Avanzato c. Di Francesco

[Codice procedura civile art. 157](#)

[Codice procedura civile art. 194](#)

[Disp. attuaz. e trans. Cod. proc. civ. art. 90](#)

La nullità della consulenza tecnica d'ufficio per non essere stata data alle parti ed ai loro difensori la comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non opposta nella prima udienza successiva al deposito,

per tale intendendosi anche l'udienza di mero rinvio. A tal fine, poiché tale nullità della consulenza tecnica emerge da atti estranei alla consulenza stessa esistenti nel fascicolo d'ufficio, basta la notizia dell'avvenuto deposito della consulenza a comportare l'onere per la parte ignara dell'inizio delle operazioni di eccepire la nullità.

Cassazione civile, sez. II, 9 giugno 1992, n. 7088

Lemme c. Iaconelli,

Nullità relativa per omessa comunicazione della prosecuzione delle operazioni peritali

Codice procedura civile art. 156

Codice procedura civile art. 194

Disp. attuaz. e trans. Cod. proc. civ. art. 90

L'inosservanza da parte del consulente tecnico d'ufficio, quando riprende le operazioni peritali interrotte, del dovere di avvertire i contendenti, determina la nullità relativa della consulenza tecnica, (sanata ove non dedotta nella prima difesa o nell'udienza successiva) solo se abbia effettivamente comportato, con riguardo alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio del diritto di difesa.

Cassazione civile, sez. II, 21 maggio 1997, n. 4511

Sebastiani c. Cicchi

Codice procedura civile art. 194

Ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90 comma 1 disp. attuaz. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e lu-

go di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombando alle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi. Tuttavia, ove il consulente di ufficio rinvii le operazioni a data da destinare e successivamente le riprenda, egli ha l'obbligo di avvertire nuovamente le parti e l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza (peraltro relativa e quindi sanabile se non dedotta nella prima difesa o udienza successiva), ma solo se quella inosservanza abbia effettivamente comportato, con riguardo alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio del diritto di difesa.

Cassazione civile, sez. I, 7 febbraio 1996, n. 986

Fasanella c. Di Vito

Codice procedura civile art. 157

Codice procedura civile art. 194

Disp. attuaz. e trans. Cod. proc. civ. art. 90

Disp. attuaz. e trans. Cod. proc. civ. art. 91

Eventuali irritalità dell'espletamento della consulenza tecnica ne determinano la nullità solo ove incidano sulle garanzie del contraddittorio, come quelle consistenti nell'omissione delle comunicazioni di cui agli art. 90 e 91 disp. attuaz. c.p.c. Trattasi peraltro di nullità relative che restano sanate se non opposte nella prima udienza successiva al deposito della relazione peritale, per tale intendendosi anche l'udienza di mero rinvio, e che si verificano solo se detta omissione attenga all'inizio delle operazioni, non richiedendosi analoghe comunicazioni per ogni singola ulteriore attività che il consulente tecnico ritenga di dover compiere.

Cassazione civile, sez. II, 9 febbraio 1995, n. 1457

Di Giovanni c. Amagliani e altro

[Codice procedura civile art. 194](#)

[Codice procedura civile art. 201](#)

[Disp. attuaz. e trans. Cod. proc. civ. art. 90](#)

Le eventuali irritalità nell'espletamento della consulenza tecnica ne determinano la nullità solo se, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, esse abbiano comportato un effettivo pregiudizio del diritto di difesa, il quale in particolare non comporta la necessità, una volta comunicata alle parti la data di inizio delle operazioni peritali, che siano effettuate analoghe comunicazioni per ogni ulteriore attività che il consulente ritenga di dovere compiere o per ogni scritto difensionale a questi diretto e relativamente al quale la controparte interessata può sempre utilmente replicare, censurando le argomentazioni che il consulente stesso abbia eventualmente fatto proprie e trasfuso nella sua relazione.

[Cassazione civile, sez. I, 24 aprile 1993, n. 4821](#)

Petterino c. Petterino

Nullità relativa per mancata nomina formale del consulente di una delle parti

[Codice procedura civile art. 194](#)

[Codice procedura civile art. 201](#)

Eventuali irritalità dell'espletamento della consulenza tecnica ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto dei diritti di difesa. (In base al suddetto principio la S.C. ha ritenuto non meritevole di accoglimento la censura relativa all'irregolare presenza durante lo svolgimento delle operazioni peritali di un consulente di parte che non era stato formalmente no-

minato in quanto sollevata senza indicazione del concreto pregiudizio derivatone e, quindi, in modo generico).

Cassazione civile, sez. lav., 7 luglio 2001, n. 9231

Setzu c. INAIL

Nullità relativa per mancato rispetto del termine per il deposito della relazione scritta

Codice procedura civile art. 157

Codice procedura civile art. 424

Nel rito del lavoro, il mancato rispetto del termine per il deposito della relazione scritta del consulente tecnico d'ufficio di cui all'art. 424, comma 3, c.p.c. integra una nullità di ordine relativo, la quale resta sanata se non opposta dalla parte nella prima istanza o difesa successiva alla scadenza del termine.

Cassazione civile, sez. lav., 9 aprile 1999, n. 3488

Chiti e altro c. Soc. Toremar

Codice procedura civile art. 441

Nel nuovo rito del lavoro, l'inosservanza, da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio d'appello ai sensi dell'art. 441 c.p.c., del termine giudizialmente assegnatogli per il deposito della consulenza, non comporta alcuna nullità, sempreché detto deposito avvenga almeno dieci giorni prima della nuova udienza di discussione, conformemente al disposto del terzo comma dell'articolo citato e senza pregiudizio, quindi, del diritto di difesa. Ove, invece, il consulente depositi la relazione peritale oltre il suddetto termine di dieci giorni, sussiste un vizio di nulli-

tà relativa, che è sanato qualora non venga fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al suo verificarsi.

Cassazione civile, sez. lav., 29 marzo 1995, n. 3747

Di Ieso c. INPS

Mancata presentazione a visita del periziando

Codice procedura civile art. 62

Codice procedura civile art. 194

Codice procedura civile art. 260

L. 30 marzo 1971 n. 118

Nei giudizi in materia di invalidità civile, la non presentazione dell'interessato alla visita disposta dal consulente tecnico d'ufficio può far ritenere insussistente la prova in ordine al dedotto stato invalidante solo se concorre la mancanza di cause di giustificazione. (Nella specie la parte ha impugnato la statuizione sul punto del giudice di merito, rilevando l'assenza di un inequivocabile e ingiustificato rifiuto, stanti il non recapito della convocazione per cambiamento di residenza e le proprie carenze sul piano delle capacità mentali; la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che non aveva compiuto alcun accertamento sul punto dell'efficacia probatoria del comportamento della perizianda).

Cassazione civile, sez. lav., 27 maggio 2000, n. 7011

Salzano c. Min. Int.

Motivi di ricorso in Cassazione

[Codice procedura civile art. 61](#)

[Codice procedura civile art. 360](#)

Nel giudizio in materia di invalidità pensionabile, nel caso in cui il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte.

[Cassazione civile, sez. lav., 9 marzo 2001, n. 3519](#)

Perrone c. INPS

[Codice procedura civile art. 360](#)

Qualora con il ricorso per cassazione si censuri la sentenza di merito per non avere preso in considerazione le osservazioni del consulente tecnico di parte, il ricorrente ha l'onere a pena d'irrimediabilità - in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso - di indicare analiticamente quali sono state le osservazioni del consulente di parte pretermesse dal giudicante.

[Cassazione civile, sez. III, 11 gennaio 2001, n. 331](#)

De Vito c. Soc. Savoia assicur.

[Codice procedura civile art. 360](#)

Quando sia denunciato, con il ricorso per cassazione, un vizio di motivazione della sentenza, sotto il profilo dell'omesso esame di

fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dal consulente tecnico d'ufficio, è necessario che il ricorrente non si limiti a censure apodittiche di erroneità e/o d'inadeguatezza della motivazione, o anche di omesso approfondimento di determinati temi d'indagine, ma precisi e specifici, sia pure in maniera sintetica, le risultanze e gli elementi di causa dei quali lamenti la mancata od insufficiente valutazione, evidenziando, in particolare, le eventuali controdeduzioni alla consulenza d'ufficio che assume non essere state prese in considerazione, ovvero gli eventuali mezzi di prova contrari non ammessi, per consentire al giudice di legittimità di esercitare il controllo sulla decisività degli stessi, che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere effettuato sulla sola base delle deduzioni contenute in tale atto.

Cassazione civile, sez. II, 22 novembre 2000, n. 15112

Soc. Caldart c. Soc. Titania

Codice procedura civile art. 360

Il vizio di insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., si configura nella ipotesi di carenza di elementi, nello sviluppo logico del provvedimento, idonei a consentire la identificazione del criterio posto a base della decisione, ma non anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, e le attese e deduzioni della parte al riguardo; mentre il vizio di contraddittoria motivazione, che ricorre in caso di insanabile contrasto tra le argomentazioni logico - giuridiche addotte a sostegno della decisione, tale da rendere incomprensibile la "ratio decidendi", deve essere intrinseco alla sentenza, e non risultare dalla diversa prospettazione addotta dal ricorrente. (Nella spe-

cie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto, facendo proprie le considerazioni al riguardo del consulente tecnico, che non potesse essere ricompresa tra le “malattie di carattere oncologico”, ai fini della maggiore durata del periodo di comporto prevista dal contratto collettivo, la formazione di un polipo iperplastico, classificabile, in base all’esame istologico eseguito al momento dell’asportazione, quale displasia, cioè quale lesione precancerosa solo suscettibile di degenerare in lesione neoplastica in difetto di tempestiva rimozione).

Cassazione civile, sez. lav., 24 giugno 2000, n. 8629

Caputi c. Ist. bancario S. Paolo Torino

Codice procedura civile art. 360

Il principio secondo il quale nel giudizio di legittimità non possono essere prospettati temi nuovi di dibattito non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi, trova applicazione anche con riferimento alle contestazioni mosse nei confronti del consulente tecnico e per esse alla sentenza che le abbia recepite, con la conseguenza che dette contestazioni costituiscono ammissibili motivi del ricorso per cassazione a condizione che ne risulti la tempestiva proposizione davanti al giudice di merito e che la tempestività di tale proposizione risulti a sua volta dalla sentenza impugnata o in mancanza da adeguata segnalazione contenuta nel ricorso con specifica indicazione dell’atto del procedimento di merito in cui le contestazioni predette siano state formulate onde consentire al giudice di legittimità di controllare la veridicità dell’asserzione prima di esaminare nel merito la situazione sottopostagli.

Cassazione civile, sez. II, 24 febbraio 2000, n. 2112

Unterholzner c. Edil

Codice procedura civile art. 61

Codice procedura civile art. 360

In applicazione del principio secondo cui il controllo di legittimità compiuto dalla Corte di cassazione non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma consiste nella verifica sotto il profilo formale e della correttezza giuridica dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di appello, nel caso in cui il giudice di merito si basi, in un giudizio in materia di invalidità pensionabile, sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte.

Cassazione civile, sez. lav., 11 gennaio 2000, n. 225

Zanda c. INPS

Codice procedura civile art. 360

Il principio secondo il quale, in sede di giudizio di legittimità, non possono essere prospettati temi nuovi di dibattito non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi trova applicazione anche con riferimento alle contestazioni mosse alle conclusioni del consulente tecnico (e, per esse, alla sentenza che le abbia recepite in sede di motivazione), con la conseguenza che dette contestazioni sono ammissibili in sede di ricorso per cassazione sempre che ne risulti la tempestiva proposizione dinanzi al giudice di merito, e che la tempestività di tale proposizione risulti, a sua volta, dalla sentenza impugnata o, in mancanza, da adeguata segna-

lazione contenuta nel ricorso, con specifica indicazione dell'atto del procedimento di merito in cui le contestazioni predette erano state formulate, onde consentire alla S.C. di controllare, ex actis, la veridicità dell'asserzione prima di esaminare nel merito la questione sottoposta.

Cassazione civile, sez. II, 29 settembre 1998, n. 9711

Scotto Di Falsano e altro c. Giumella Salette e altro

Codice procedura civile art. 360

Codice procedura civile art. 445

L. 12 giugno 1984 n. 222

In tema di accertamento della sussistenza dei presupposti del diritto ad uno dei trattamenti previdenziali previsti dalla l. n. 222 del 1984, la denuncia - in sede di legittimità - di un errore nella diagnosi del consulente tecnico di ufficio, fatta propria dal giudice di merito, non può essere formulata mediante esibizione di giudizi diagnostici di segno contrario. Occorre, infatti, che siano evidenziati contrasti tra la diagnosi dell'ausiliario del giudice e il quadro sintomatologico e la storia clinica del paziente che suggeriscano chiaramente la presenza di un'infermità diversa o la devianza del giudizio medico dalle nozioni comuni e indiscusse della scienza medica (la cui fonte va indicata) o, ancora, l'omissione di esami di laboratorio e strumentali dai quali non può prescindersi per la conferma di una diagnosi fondata sull'esame obiettivo. Diversamente le censure si risolvono in un'inammissibile contrapposizione del giudizio di parte a quello fatto proprio dal giudice di merito.

Cassazione civile, sez. lav., 8 agosto 1998, n. 7798

Fava c. INPS

[Codice procedura civile art. 61](#)

[Codice procedura civile art. 445](#)

In materia di invalidità, le valutazioni del consulente tecnico alle quali il giudice di merito abbia aderito possono essere censurate in sede di legittimità solo per vizi logico formali che si concretino in una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica (la cui fonte va indicata), o nella omissione di accertamenti strumentali dai quali – secondo le predette nozioni – non può prescindersi ai fini di una corretta diagnosi; in mancanza della denuncia di tali vizi, la censura costituisce un mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice di merito che si sia fondato sulla consulenza tecnica.

[Cassazione civile, sez. lav., 26 gennaio 1998, n. 751](#)

Meloni c. INPS

[Codice procedura civile art. 360](#)

[Codice procedura civile art. 445](#)

In materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura di difetto di motivazione costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale e perciò si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice.

Cassazione civile, sez. lav., 21 gennaio 1998, n. 530

De Petris c. INPS

Codice procedura civile art. 61

Codice procedura civile art. 360

La mancata nomina di un consulente tecnico di ufficio, regolarmente sollecitata dalla parte, è censurabile in cassazione sotto il profilo della omessa od insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia quando la consulenza sia l'unico possibile mezzo di accertamento di un fatto determinante per la decisione.

Cassazione civile, sez. II, 9 dicembre 1996, n. 10938

Soc. Standardwerk Reis GmbH c. Soc. Selex

Codice procedura civile art. 62

Codice procedura civile art. 196

L'apprezzamento del giudice di merito circa l'opportunità di disporre la rinnovazione delle indagini tecniche, costituendo esercizio di facoltà discrezionale, non può esser sindacato in sede di legittimità.

Cassazione civile, sez. II, 4 agosto 1995, n. 8611

Acampora e altro c. Acampora

Codice procedura civile art. 342

Codice procedura civile art. 385

Codice procedura civile art. 434

Disp. attuaz. e trans. Cod. proc. civ. art. 152

In sede di legittimità la denuncia di un vizio consistente in acritica adesione alla consulenza di primo grado, pur in presenza di

elementi richiedenti specifico esame, non può limitarsi alla generica espressione della doglianza di motivazione inadeguata essendo, invece, onere della parte, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso e del carattere limitato del mezzo di impugnazione, di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali si invoca il controllo di logicità “sub specie” dell’apprezzamento della “causalità dell’errore”, ossia della decisività di tali circostanze; ed a questi fini non basta fare menzione, senza alcuna indicazione, sia pure sintetica e riassuntiva, delle relative osservazioni critiche di una relazione tecnica di parte, come documento non considerato dal giudice “a quo”, poiché, in tal guisa, quand’anche si dia per certo il contenuto critico del documento, non è dato apprezzarne la rilevanza nel senso susposto, atteso che la contestazione dell’esattezza delle conclusioni dell’espletata consulenza mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse delle diverse valutazioni espresse dal consulente tecnico di parte non serve, di per sé ad evidenziare alcun errore delle prime - con conseguente insufficienza della motivazione della sentenza che ad esse si sia limitata a riferirsi - ma solo la diversità dei giudizi formulati dagli esperti.

Cassazione civile, sez. lav., 12 agosto 1994, n. 7392

D’Angelo c. INAIL

Codice procedura civile art. 360

Il giudice di merito assolve pienamente l’obbligo della motivazione anche aderendo alle conclusioni del consulente tecnico da lui nominato, in tal modo disattendendo e respingendo, in maniera adeguata pur se implicita, le contrarie deduzioni ed osservazioni critiche della parte. I motivi di ricorso per cassazione, idonei a consentire il controllo del giudice di legittimità ai sensi del-

l'art. 360 c.p.c., non possono consistere - pur se siano formalmente titolati dal ricorrente come vizi di motivazione o come vizi di legittimità - nella censura degli apprezzamenti delle risultanze di fatto quali operati dal giudice del merito, e dei quali si lamenta la difformità rispetto all'apprezzamento preteso dalla parte.

Cassazione civile, sez. lav., 25 luglio 1994, n. 6910

D'Elia c. INPS

Codice procedura civile art. 360

Codice procedura civile art. 445

Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, è inammissibile in sede di legittimità, perché concernente temi di contestazione non trattati davanti al giudice di merito, la censura relativa all'omesso esame di infermità invalidanti da parte del consulente tecnico di ufficio nominato in grado di appello, ove tale carenza di indagine non sia stata prospettata al giudice di merito successivamente al deposito della relazione del consulente.

Cassazione civile, sez. lav., 11 marzo 1993, n. 2924

Reveglia c. INPS

Consulenza tecnica di parte

Valutazione da parte del giudice della consulenza di parte

Codice procedura civile art. 116

Codice procedura civile art. 201

La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio: ne consegue che il giudice di merito, il quale esprima un convincimento ad essa contrario, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto.

Cassazione civile, sez. III, 18 aprile 2001, n. 5687

Ianniciello c. Iannella

Codice procedura civile art. 132

Codice procedura civile art. 201

Le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, onde il giudice di merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in esse contenute, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al parere del proprio consulente.

Cassazione civile, sez. I, 21 febbraio 2001, n. 2486

Com. Bari c. De Santis

Codice procedura civile art. 61

Codice procedura civile art. 115

Codice procedura civile art. 116

La consulenza di parte costituisce mera allegazione difensiva di contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio che se non esplicitamente confutata in sentenza deve per implicito essere ritenuta come disattesa.

Cassazione civile, sez. III, 11 dicembre 2000, n. 15572

Fumarola c. Min. Risorse Agr.

Codice procedura civile art. 184

Codice procedura civile art. 189

Codice procedura civile art. 190

Codice procedura civile art. 195

Le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio non possono esser formulate in comparsa conclusionale – e pertanto se ivi contenute non possono esser esaminate dal giudice – perché in tal modo sono sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale.

Cassazione civile, sez. II, 26 novembre 1998, n. 11999

Enel c. Ricci

Codice procedura civile art. 61

Codice procedura civile art. 116

Le critiche mosse dalla parte alla consulenza tecnica d'ufficio devono essere prese in considerazione dal giudice, che è tenuto a motivare le ragioni della loro eventuale reiezione, solo quando siano precise e puntuali e non invece quando si tratti di mere affermazioni non corroborate dal richiamo ad alcun elemento potenzialmente decisivo per la tesi del deducente.

Cassazione civile, sez. lav., 23 maggio 1998, n. 5158

Di Benga e altro c. Latocca

[Codice procedura civile art. 116](#)

[Codice procedura civile art. 191](#)

[Codice procedura civile art. 201](#)

Le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, onde il giudice di merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in esse contenute quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al parere del proprio consulente, nè è tenuto, anche a fronte di esplicita richiesta di parte, a disporre nuova consulenza d'ufficio atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria espressa pronunzia sul punto, quando risulti, dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti.

[Cassazione civile, sez. lav., 23 maggio 1998, n. 5151](#)

Kluzer c. INAIL

[Codice procedura civile art. 61](#)

[Codice procedura civile art. 116](#)

[Codice procedura civile art. 201](#)

[Codice procedura civile art. 360](#)

Le consulenze tecniche di parte non costituiscono mezzi di prova ma allegazioni difensive di contenuto tecnico che, se non confutate esplicitamente, devono ritenersi implicitamente disattese. Tuttavia, quando i rilievi contenuti nella consulenza di parte siano precisi e circostanziati, tali da portare a conclusioni diverse da quelle contenute nella consulenza tecnica d'ufficio ed adottate in sentenza, ove il giudice trascuri di esaminarli analiticamente, ricorre il vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Cassazione civile, sez. II, 10 gennaio 1995, n. 245

Soc. New Fralis c. Soc. Sormani e altro

Codice procedura civile art. 442

Codice procedura civile art. 445

L. 12 giugno 1984 n. 222 art. 1

L. 12 giugno 1984 n. 222 art. 2

Nelle controversie in materia d'invalidità pensionabile, il giudice di appello è tenuto a prendere espressamente in considerazione i rilievi critici mossi all'operato del consulente tecnico di ufficio nominato in primo grado; tale necessaria indagine viene omessa, con la conseguente sussistenza del vizio denunciabile a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., sia quando tale giudice non abbia tenuto conto delle osservazioni proposte sia quando lo stesso giudice, nell'assenza di specifiche valutazioni del consulente in ordine ad una parte delle infermità, abbia direttamente formulato un proprio criterio, ovvero, di fronte all'allegazione di una ulteriore affezione morbosa, ne ritenga senz'altro la non dimostrata gravità, essendo ciò possibile solo ove si tratti di situazioni ictu oculi insignificanti secondo la comune esperienza.

Cassazione civile, sez. lav., 4 gennaio 1995, n. 78

Castanò c. INPS

Codice procedura civile art. 61

Il giudice di merito, qualora ritenga di uniformarsi alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ha l'obbligo di esaminare le contrarie argomentazioni e la documentazione medica di parte soltanto se esse siano svolte o prodotte in un momento successivo al deposito della consulenza tecnica e costituiscano quindi

specifici rilievi all'operato dell'ausiliare del giudice. In tal caso, infatti, poiché le contestazioni e le documentazioni suddette non hanno potuto essere esaminate dal consulente, spetta al giudice di merito esporre, almeno succintamente, le ragioni della loro infondatezza.

Cassazione civile, sez. lav., 19 dicembre 1994, n. 10921

Greco c. INPS

Facoltà di dedurre prova testimoniale

Codice procedura civile art. 201

La perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto. Alla parte che ha prodotto la perizia giurata, è peraltro riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione.

Cassazione civile, sez. II, 19 maggio 1997, n. 4437

Fabiani c. Nardi

Utilità per la motivazione del ricorso in appello

[Codice procedura civile art. 342](#)

[Codice procedura civile art. 434](#)

[Codice procedura civile art. 442](#)

Non è ravvisabile l'inammissibilità dell'appello per la mancata specificazione dei relativi motivi, quando, in una controversia previdenziale avente ad oggetto il diritto all'assegno di invalidità, l'istituto assicuratore contesti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio recepite dal giudice di primo grado nella sua pronuncia di accoglimento della domanda, facendo riferimento alle ragioni esposte dal consulente di parte, allegando materialmente la relazione del medesimo al ricorso in appello e notificandola alla controparte insieme con quest'ultimo.

[Cassazione civile, sez. lav., 23 febbraio 1998, n. 1920](#)

Scolari Malpezzi c. INPS

False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria

[Codice penale art. 374 bis](#)

La fattispecie di cui all'art. 374 bis c.p. (false dichiarazioni od attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria) si riferisce a due specifiche attività documentative ("dichiarare" e "attestare") e a due specie di documenti ("certificati" ed "atti"). Con il certificato si dichiarano dati, fatti e situazioni, di cui si ha cognizione "aliunde"; con l'atto si attestano fatti compiuti da chi attesta o avvenuti in sua presenza ovvero dichiarazioni da lui ricevute. In entrambi i casi, l'attività è di natura documentativa. Ne consegue

che nella parte in cui la consulenza tecnica di parte dichiara o attesta dati, qualità, condizioni, essa ha natura certificativa o attestativa: pertanto, ove riporti in modo difforme dal vero detti dati, qualità e condizioni, ricade nella previsione della norma incriminatrice di cui all'art. 374 bis c.p. Per la parte invece nella quale la consulenza tecnica di parte svolge valutazioni e formula pareri o giudizi, detta consulenza non rientra nella previsione della norma incriminatrice dell'art. 374 bis c.p., proprio perché essa non può essere compresa nel novero dei "certificati" e degli "atti". (Nel caso di specie era stato contestato il delitto di cui all'art. 374 bis c.p. ad un medico legale, consulente tecnico di parte, per avere falsamente effettuato valutazioni di maggiore gravità rispetto alla realtà delle condizioni morbose di un soggetto, traendone un giudizio di incompatibilità con il regime carcerario).

Cassazione penale, sez. VI, 12 maggio 1999, n. 1749

Abbate

Codice penale art. 374 bis

Rientra nella previsione della norma incriminatrice di cui all'art. 374 bis c.p. l'attività del consulente tecnico di parte dichiarante o attestante in modo difforme dal vero dati, qualità, condizioni. Nelle corrispondenti parti, infatti, la consulenza tecnica ha natura certificativa o attestativa, da escludere, invece, quanto alle valutazioni ed ai pareri in essa formulati dal consulente.

Cassazione penale, sez. VI, 6 ottobre 1995, n. 3446

Pannain

Assenza di valore confessorio di dichiarazioni ammissive di fatti sfavorevoli alla parte rappresentata

Codice procedura civile art. 201

Le dichiarazioni rese dal consulente tecnico nominato dalla parte ai sensi dell'art. 201 c.p.c., ammissive di fatti sfavorevoli alla stessa, sono prive di valore confessorio, non essendo vincolanti per la parte rappresentata.

Cassazione civile, sez. lav., 26 gennaio 1996, n. 600

Mazzella c. Soc. Italmacchine

**Nuova modulistica per la raccolta dati
relativa alle operazioni peritali
medico-legali**



Sede INPS di

CONTENZIOSO MEDICO-LEGALE

RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DELL'ISTITUTO

Dott.
Tribunale
Sezione
CAUSA:
Contro
Giudice: Dott.
CTU: Dott.
CTP della controparte: Dott.

Grado di giudizio
R.G. n°.

Data inizio operazioni peritali: Ore
Udienza rinviata al Ore
Luogo delle operazioni peritali:
Data eventuali ulteriori convocazioni Ore

1. DATI PERSONALI DEL PERIZIANDO

Cognome
Nome
Luogo e data di nascita Il
Residenza
Identificato con
Data di presentazione della domanda
Giudizio medico-legale che ha concluso la fase amministrativa



2. DATI ATTINENTI ALL'ITER AMMINISTRATIVO - GIUDIZIARIO

a) Diagnosi medico-legale della prima visita (Mod. SS4/M):

Giudizio medico-legale:

Diagnosi medico-legale della relativa visita collegiale di ricorso
(Mod. SSV/Coll):

Parere del Medico di patronato:

b) Diagnosi medico-legale della visita di conferma assegno o di revisione (SSV Rev):

Giudizio medico-legale:

Diagnosi medico-legale della relativa visita collegiale di ricorso
(Mod. SSV/Coll):

Parere del Medico di patronato:

c) Diagnosi medico-legale della CTU di 1° grado:

Giudizio medico-legale:



3. ANAMNESI

- a) Relativa alle infermità in diagnosi su modello SSVColl o CTU di 1° grado:

- b) Variazioni anamnestiche intervenute dopo il termine dell'iter amministrativo o giudiziario in primo grado:

- c) Anamnesi lavorativa:

4. OBIETTIVITÀ CLINICO-DISFUNZIONALE

Condizioni generali: Statura cm: Peso Kg: **IMC:**

L'obiettività dei restanti organi ed apparati non espressamente riportati, risulta essere nei limiti della norma in rapporto ad età, sesso ed habitus costituzionale.



5. DOCUMENTAZIONE ESIBITA IN SEDE DI OPERAZIONI PERITALI

6. ACCERTAMENTI ED ESAMI DISPOSTI DAL CTU

1)	4)
2)	5)
3)	6)

7. REFERTI RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI DISPOSTI DAL CTU

8. CONCLUSIONI DEL CTU

Diagnosi:

Giudizio medico-legale:

9. OSSERVAZIONI DEL CONSULENTE TECNICO DELL'ISTITUTO



10. CONCLUSIONI DEL CONSULENTE TECNICO DELL'ISTITUTO

- Concorda con la diagnosi ed il giudizio medico-legale espresso dal CTU.

- Concorda con la diagnosi ma discorda con il giudizio medico-legale e le conclusioni del CTU;

- Discorda sia sulla diagnosi che sul giudizio medico-legale espressi dal CTU, sulla base delle osservazioni già formulate

data

Firma del CTP dell'Istituto
(Dott.)

Direttore: ANTONIO PRAUSCELLO - ***Direttore Responsabile:*** SERGIO D'ONOFRIO

REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE

INPS - Direzione Generale

Direzione Centrale Organizzazione

Area Sviluppo Immagine

Via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma - Eur

Tel. 06/59055125 - Fax 06/59055114

www.inps.it (Informazioni → le pubblicazioni)

Fotocomposizione e Stampa: Interstampa s.r.l.

Via Barbana, 33 - 00142 Roma - Tel. 06.54.03.349

www.interstampa.it - EMAIL: info@interstampa.it

Autorizzazione Tribunale di Roma N. 39488 del 6 luglio 1998

Finito di stampare nel mese di gennaio 2003